

## XLIV.

## TORNATA DI SABATO 4 MAGGIO 1889

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. È data lettura, ammessa dagli Uffici, di una mozione dei deputati Mussi ed altri per una inchiesta parlamentare sull'amministrazione del Ministero della guerra. — Dopo la prima lettura del disegno di legge per la riforma penitenziaria, parlano i deputati Fagiuoli, Fazio Enrico, Prinetti, Chiaves, Spirito, Cavalletto, Maffi ed il presidente del Consiglio. — Comunicansi domande di interrogazione e di interpellanza. — Sull'ordine dei lavori parlamentari discorrono i deputati Bonfadini, Martini Ferdinando, il presidente della Camera ed il presidente del Consiglio.

La seduta comincia alle 2.35 pomeridiane.

**De Seta**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

**Petizione.**

4456. Cesare Patrizi ed altre sette persone della provincia di Venezia chiedono che sia mutata la disposizione del Ministero della guerra, per la quale si chiamano tutti i riformati dal Consiglio di leva di Venezia, della classe del 1868, ad una seconda visita, con altro Consiglio.

**Congedi.**

**Presidente.** Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Paladini, di giorni 10; Anzani, di 15. Per motivi di salute l'onorevole Lugli, di giorni 10.

**Ammissione della lettura di una mozione.**

**Presidente.** Gli Uffici hanno ammesso la lettura della seguente mozione proposta dall'onorevole Mussi e da altri deputati.

“ I sottoscritti:

“ Ritenendo ch'è affatto al disopra di ogni questione di persone sta il prestigio dell'amministrazione della difesa nazionale ch'è interesse comune superiore ai partiti:

“ Convinti che a fare serenamente la luce su le accuse e affermazioni alcune generiche, altre precise e determinate, che su l'andamento di tale amministrazione si produssero in Parlamento e fuori anche per mezzo di testimoni giudizialmente sentiti, occorrono indagini spoglie di qualsiasi carattere personale, e condotte con quella larghezza di mezzi e di esame che è solo consentita al Parlamento, nello interesse del paese e della

stessa pubblica amministrazione, ritengono necessaria e propongono un'inchiesta parlamentare.

“ Mussi, Meyer, Basetti, Diligenti, Marcora, Cavallotti, Panattoni, Maffi, Mazzoleni, Armirotti, Pantano, Sani, Fazio. ”

Quando sia presente l'onorevole Mussi si stabilirà il giorno dello svolgimento di questa mozione.

### Prima lettura del disegno di legge per la riforma penitenziaria.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Prima lettura del disegno di legge per la riforma penitenziaria.

Se ne dia lettura.

**De Seta, segretario, legge:**

“ Art. 1. È data facoltà al Governo del Re di provvedere ai fabbricati carcerari, per l'applicazione del nuovo Codice penale, e di modificare le disposizioni che si collegano alla riforma penitenziaria.

“ Art. 2. Il riordinamento dei fabbricati carcerari, nei singoli mandamenti, nei singoli circondari o provincie, sarà determinato da appositi decreti reali, su proposta dei ministri dell'interno e della giustizia.

“ Art. 3. Le opere di costruzione, di ampliamento, di riduzione, di manutenzione per le carceri mandamentali sono a carico dei comuni che costituiscono il mandamento; quelle per le carceri circondariali e succursali, per gli stabilimenti di pena e dei riformatorii governativi, sono a carico dello Stato.

“ *Carceri mandamentali.* — Art. 4. Pubblicati i decreti reali di cui all'articolo 2, una ispezione sarà fatta eseguire per cura del Ministero dell'interno allo scopo di verificare se e fino a qual punto le carceri mandamentali comprese nei singoli decreti suddetti, rispondano alle condizioni d'igiene, di sicurezza, di disciplina ed, occorrendo, appositi progetti, sotto forma di traccia, saranno compilati dall'Ufficio tecnico della direzione generale delle carceri per le opere o i lavori necessari.

“ Art. 5. I progetti di cui sopra, saranno comunicati ai singoli comuni dei mandamenti, affinché prendano in esame tutto quanto possa riguardarli; ed ove sorgano contestazioni, per la parte tecnica e per la spesa presunta, le questioni relative verranno deferite e giudicate da

una Commissione presieduta dal prefetto della provincia (o dal consigliere delegato), e della quale faranno parte: il procuratore del Re del Tribunale civile e correzionale del circondario, l'ingegnere capo del Genio civile governativo della provincia od un ingegnere dello stesso Ufficio delegato da lui, un ingegnere dell'ufficio tecnico dell'amministrazione delle carceri, un ingegnere del comune che ha fatto opposizione al progetto, ed un delegato dell'amministrazione delle carceri.

“ Art. 6. Per far fronte alle spese di costruzione, di ampliamento e di riduzione delle carceri mandamentali, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni del regno mutui ammortizzabili in un periodo di tempo non eccedente 30 anni, sia all'interesse normale, sia ad un interesse minore che potrà essere ridotto fino al due per cento.

“ Art. 7. I comuni dovranno estinguere i debiti così creati e pagarne gli interessi con rate annue uguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortizzazione, e dell'interesse stabilito.

“ Lo Stato corrisponderà alla Cassa dei depositi e prestiti la differenza fra l'interesse pagato dai comuni e quello normale.

“ L'onere da assumersi dal Governo per le concessioni di mutui a interesse ridotto, che si faranno in ciascun anno, sarà deferito allo esame del Consiglio di cui al successivo articolo 18, e decretato dal ministro dell'interno.

“ *Carceri circondariali, stabilimenti penali, riformatorii.* — Art. 8. I progetti di lavori riguardanti le carceri circondariali e succursali, gli stabilimenti di pena ed i riformatorii governativi, sono compilati, sotto forma di traccia, dall'amministrazione delle carceri; e tanto questi progetti, quanto gli altri per le carceri mandamentali, dopo l'esame fattone dal Ministero dell'interno, dal punto di vista tecnico-amministrativo, sono trasmessi, per competenza, al Ministero dei lavori pubblici, a norma degli ordinamenti in vigore.

“ Art. 9. A cominciare dall'esercizio 1889-90 verrà iscritta nel bilancio passivo del Ministero dell'interno (amministrazione delle carceri) una somma fissa, corrispondente alla media della somma stanziata nei bilanci preventivi (parte ordinaria e straordinaria) degli ultimi tre anni; e coi medesimi criteri una somma fissa verrà iscritta nel bilancio attivo, come provento delle lavorazioni carcerarie.

“ Di fronte alla somma del bilancio passivo

saranno iscritte, divise in capitoli, le spese che il Ministero dell'interno (amministrazione delle carceri) crede possano essere effettivamente necessarie nel corso dell'esercizio; e di fronte alla somma del bilancio attivo saranno iscritti, coi medesimi criteri, i proventi che l'amministrazione si ripromette.

« Art. 10. A cominciare dall'esercizio di cui sopra è cenno, e così per gli esercizi successivi, sarà annualmente iscritto nel bilancio passivo del Ministero dell'interno, un capitolo apposito, intestato: *Spese di riduzione, ampliamento, costruzione dei fabbricati carcerari.*

« Per provvedere alle spese predette si stanzierà in questo capitolo, con lo stato di previsione di ciascun esercizio, quella parte della complessiva assegnazione fatta in media nel bilancio dell'ultimo triennio per il servizio carcerario che, dopo aver fissate le previsioni per tutti gli altri capitoli, risulterà ancora disponibile.

« Al termine di ciascun esercizio finanziario sarà aggiunto a tale quota:

a) Lo ammontare delle economie che si verificheranno sul complesso degli stanziamenti fatti per i vari capitoli del bilancio del Ministero dell'interno per il servizio carcerario;

b) Le maggiori somme che, rispetto alle previsioni, saranno debitamente accertate sul capitolo del bilancio attivo;

c) Le somme accertate quali proventi carcerari, durante l'esercizio, dalla vendita dei fabbricati carcerari divenuti inservibili e dei quali è autorizzata l'alienazione con le formalità di legge.

« Le variazioni risultanti nell'accertamento dei residui tanto attivi che passivi dei precedenti esercizi, si porteranno ai residui del capitolo speciale *Spese di riduzione, ampliamento, costruzione dei fabbricati carcerari.*

« Art. 11. Ogni anno, alla presentazione del bilancio di previsione, il Ministero dell'interno (amministrazione delle carceri) unirà un allegato speciale, indicante:

a) Le spese effettivamente fatte e impegnate nell'esercizio precedente per ciascun capitolo, e le ragioni per le quali siano ottenute una economia o siano abbisognevoli nuovi fondi;

b) I proventi ottenuti nell'esercizio precedente, e le ragioni che abbiano contribuito ad aumentarli o a diminuirli.

c) La designazione delle opere nelle quali saranno impegnate le somme iscritte in bilancio, a' sensi dell'articolo 10;

d) Una esposizione particolareggiata sul modo

come procede il riordinamento dei fabbricati carcerari.

« *Personale di custodia.* — Art. 12. Le spese di custodia delle carceri mandamentali, circondariali o succursali, degli stabilimenti di pena e dei riformatori governativi, sono a carico dello Stato.

« Art. 13. Gli agenti di custodia (graduati o guardie) che hanno prestato venti anni di servizio attivo nell'amministrazione delle carceri, acquistano diritto al trattamento di riposo, in base alla legge vigente.

« *Mantenimento dei detenuti.* — Art. 14. Le spese di mantenimento, di fornimento (vestiario, biancheria, mobili, ecc.) di cura, di assistenza medica e religiosa dei detenuti nelle carceri mandamentali, sono sostenute dai comuni.

« Per questo servizio, il Governo corrisponde ai comuni, per ciascuna giornata di presenza, una diaria equivalente ai due terzi del costo delle giornate di presenza delle carceri circondariali e succursali della rispettiva provincia, prendendo a base la spesa dell'ultimo triennio.

« Art. 15. Le spese di mantenimento, di fornimento, di cura, di assistenza medica e religiosa dei detenuti nelle carceri circondariali e succursali, dei condannati e ricoverati negli stabilimenti di pena e nei riformatori governativi, sono a carico dello Stato.

« Art. 16. Per i minorenni ricoverati nei riformatori privati o collocati presso famiglie private, e per i quali i parenti, o altre persone responsabili, corrispondono una parte della retta, lo Stato paga la differenza.

« Art. 17. L'assegnazione dei condannati ai luoghi di pena, il ricovero od il collocamento dei minorenni spetta al Ministero dell'interno (amministrazione delle carceri).

« I giudicabili, i condannati la cui sentenza non è ancora divenuta esecutiva e che non abbiano compiuto i 18 anni di età, possono essere affidati, per il tempo della loro detenzione preventiva, anche a riformatori privati, ove questi offrano le guarentigie necessarie, e l'autorità giudiziaria competente dia il suo consenso.

« *Consiglio delle carceri.* — Art. 18. È istituito presso il Ministero dell'interno un «Consiglio delle carceri» composto di due senatori del Regno, di due deputati, del direttore generale delle carceri, e di quattro altri membri scelti tra coloro i quali abbiano acquistati titoli di speciale benemerita nelle discipline economiche, carcerarie, penali.

« Presidente di questo Consiglio è il ministro

dell'interno od in sua vece il sotto-segretario di Stato.

“ Art. 19. Il Consiglio delle carceri emetterà il suo parere:

a) Sulla convenienza di affidare a riformatori privati i minorenni giudicabili, o condannati, ai sensi dell'articolo 17;

b) Su tutti i progetti relativi ai prestiti che possono contrarre i comuni, ai sensi degli articoli 6 e 7;

c) Su i documenti che la direzione generale delle carceri dovrà annualmente presentare al Parlamento, ai sensi dell'articolo 11;

d) Sui sussidi da dare alla Società di patronato;

e) E su tutte le altre questioni per le quali il Ministero dell'interno (amministrazione delle carceri), crederà necessario di sentire il parere di quell'autorevole Consesso.

“ *Disposizione transitoria.* — Art. 20. Appositi regolamenti, approvati con decreti reali, su proposta dei due ministri dell'interno e della giustizia, stabiliranno le norme relative alla detenzione, alla classificazione, alla disciplina, al lavoro, al mantenimento, ecc. dei detenuti negli stabilimenti di detenzione preventiva, di pena, e nei riformatori; all'assegnazione dei condannati ai luoghi di pena; al ricovero od al collocamento dei minorenni; alla traduzione dei detenuti; al personale d'ispezione, di direzione, di custodia; ai mutui ad interessi ridotti, che i comuni potranno contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti; alle Società di patronato; al Consiglio delle carceri; non che le altre norme che possono essere riconosciute necessarie al buon andamento dei singoli rami di servizio.

**Presidente.** La discussione generale è aperta. Spetta di parlare all'onorevole Fagioli.

**Fagioli.** Nel discorso reale con cui fu aperta l'attuale Sessione legislativa, enunciandosi il programma del Governo, Sua Maestà, tra le altre cose, prometteva la riforma penitenziaria, “ la quale si ispirerà al principio ” che la pena deve essere non solo espiazione ed esempio, ma anche correzione. Il Governo quindi in quel giorno, formulando il programma proprio, pensava a studiare e presentare una soluzione completa di tutto il problema penitenziario, cioè tanto in quella parte che direi amministrativa, e che concerne gli edifici carcerari in esecuzione del Codice penale che abbiamo votato, come nell'altra parte morale e sociale che deve curare l'emenda dei delinquenti.

In questo senso il Parlamento italiano intese la promessa reale: imperocchè io trovo che nella risposta al messaggio reale tanto del Senato come della Camera questo duplice concetto è chiaramente espresso. Infatti la Commissione del Senato disse che avrebbe studiato il progetto inteso a provvedere che i delinquenti non escano dal carcere peggiori di prima, e pel quale il concetto cristiano dell'emenda abbia finalmente una pratica applicazione. E la Commissione della Camera dei deputati a sua volta promise di studiare “ che la legge penitenziaria per mezzo della pena intenda alla correzione. ”

Però da quel giorno in poi è avvenuto evidentemente nel pensiero del Governo un mutamento di concetto. Esso ha creduto conveniente di limitare per ora lo studio suo alla parte che diremo più urgente, alla parte amministrativa, come, del resto, è detto anche nella relazione che precede il disegno di legge: “ Per ora ci limiteremo ai provvedimenti che riguardano i fabbricati, il personale di custodia ed il mantenimento dei detenuti; il resto sarà per altro tempo.

Io non farei oggetto di critica questa decisione del Governo di scindere in due il grave problema penitenziario, e di presentare immediatamente alla Camera quella parte di esso che si può e si deve più facilmente e più presto decidere, se mi paresse dall'esame del disegno di legge che quella parte fosse stata convenientemente risolta. Ma soggiungo subito che il disegno di legge non si limita a trattare questa sola parte del tema, ma con alcune disposizioni va a toccare anche la questione dei riformatori, e finalmente, coll'articolo 20, attribuisce al Governo tali e così ampi poteri, da autorizzarci a supporre che tutta la parte morale e sociale del problema penitenziario si voglia abbandonata al Governo senza l'intervento del potere legislativo; ciò che per verità mi parrebbe assai grave.

Mi permetta ora la Camera di esaminare brevemente le ragioni, per cui mi pare che la soluzione che il Governo intende di dare a quella parte del problema penitenziario, che concerne i fabbricati carcerari, alla parte cioè amministrativa, non sia nè completa, nè conveniente alle circostanze nostre.

Gli onorevoli colleghi che hanno letto il disegno di legge, e hanno studiato la relazione che lo precede, sanno quale sia il metodo che il Governo si propone di seguire, per ridurre le nostre case di detenzione, i nostri stabilimenti di pena, in quelle condizioni in cui debbono essere, affinchè il Codice penale recentemente votato,

possa essere attuato nella sua pienezza, ed in maniera che questa conquista che il Parlamento ha potuto finalmente compiere, non si converta in puro beneficio del condannato, il quale avrebbe pel nuovo Codice pena più breve, non compensata da maggiore intensità, perchè mancherebbero i mezzi convenienti per raggiungere il fine di compensare con l'intensità la brevità della pena stessa.

A me sarebbe parso naturale che, dovendosi provvedere alla erezione, alla riduzione, od adattamento dei fabbricati carcerari circondariali e mandamentali, e degli stabilimenti di pena, e dovendosi quindi chiedere i fondi occorrenti per eseguire, in un tempo determinato, tutte queste opere certamente indispensabili, il Governo avesse almeno fatto quello che altra volta si fece per la legge delle ferrovie del 1879, per le strade obbligatorie e per le bonifiche; ossia avesse presentato dei progetti sommari, i quali ci avessero potuto far vedere quale e quanta sarà la spesa a cui dovremo sottostare; il periodo di tempo in cui questi lavori potranno o dovranno essere compiuti per riguardo alla esecuzione della legge penale; e la quota annua di carico che dovremo sopportare. Tutto questo, dico, mi pare che fosse assolutamente indispensabile conoscere, se non vogliamo esporci a delle sorprese, quali pur troppo, e dolorose, ci sono state apparecchiate dalle leggi or'ora ricordate.

Insomma, avrei stimato necessario sapere qualche cosa di più, di quello che sappiamo, prima di votare un disegno di legge come questo. Dappoichè noi realmente non sappiamo nè quanti, nè quali stabilimenti dobbiamo costruire; nè quanti nè quali ridurre, nè che spesa incontreremo; nè in quanto tempo questi lavori saranno compiuti; nè su quanti bilanci sarà ripartito l'onere di questa spesa. Il disegno di legge nel suo insieme niente altro domanda alla Camera in sostanza, che una delegazione di pieni poteri, per risolvere di volta in volta la questione della costruzione nuova o dell'adattamento di un carcere o di una casa di pena, o per pigliare in un fondo determinato del bilancio il danaro necessario.

Ora credo che questa domanda che il Governo fa al Parlamento, sia per verità un poco esorbitante. Il Parlamento, per quanta fiducia abbia in chi presiede al Governo della nazione e nell'intero Gabinetto, specialmente in questioni di spesa, mi sembra che non possa spogliarsi di questa facoltà di sapere, se non esattamente, almeno sommariamente, quali sieno gli oneri che assumerebbe l'erario con la votazione della presente legge. E che questi oneri debbano

essere di qualche entità non credo che possa da nessuno essere posto in dubbio. I più modesti hanno detto che non si spenderanno meno di 70 milioni, per ridurre le case di detenzione o gli stabilimenti di pena nelle condizioni volute per l'applicazione del nuovo Codice penale unico. Ma questa cifra di 70 milioni da altri, e proprio in occasione della discussione del Codice penale, fu elevata a più del doppio. Noi quindi oggi non possiamo sapere se votiamo una spesa di 70 milioni o di 140 o di 200. La stessa relazione ministeriale su questo punto non ha creduto di dare al Parlamento la più piccola notizia. In essa non si trova neppure una parola che indichi, anche per approssimazione, qual sia l'importanza dell'onere che andiamo ad assumere. E tutto ciò io dico e ripeto, non per contestare che l'onere si debba assumere, ma per dire che un'assemblea legislativa in un paese libero, non deve prestarsi alla cieca ad assumere gravami, di cui non conosce l'importanza e l'entità.

Ma passiamo anche sopra questo primo difetto, per me sostanziale, del disegno di legge, e andiamo a vedere qual sia l'organismo con cui, data questa concessione di pieni poteri che il Governo domanda, i fabbricati carcerari saranno ridotti o costruiti *ex novo*, secondo che il bisogno lo richiederà. E qui noi troviamo subito, agli articoli secondo e quarto del disegno di legge, una grande novità. Dal momento che il Ministero si proponeva di limitarsi alla questione amministrativa della riparazione e adattamento dei fabbricati, mi pareva che non fosse necessario di andare a modificare anche la competenza passiva della spesa; che fosse naturale, anzi, mantenere le cose come sono, e soltanto vedere come lo Stato poteva assumere questa spesa e ripartirla nei diversi bilanci.

Invece si sono volute attribuire ai comuni gli oneri dell'adattamento e anche della costruzione *ex novo* delle carceri mandamentali. Ora io mi sono chiesto perchè ai comuni debba essere accollata questa nuova spesa per la costruzione e riduzione delle carceri mandamentali, visto che tutto ciò che ha tratto al diritto penale è questione di Stato, non è questione locale. Non ci può essere nessuna ragione, desunta dalla natura intrinseca della spesa, per accollarla al comune, invece che allo Stato. Quando si tratta di punire, si tratta di un ufficio proprio dello Stato; quindi la spesa per la costruzione di queste carceri mandamentali, che s'impone per l'esecuzione del Codice penale unico, che è legge dello Stato, deve rimanere a carico allo Stato.

Ma io comprenderei anche che non si facesse una disputa di principio, una disputa di teoria, quando, alle condizioni certo non liete delle finanze dello Stato, si potesse trovare un ristoro scaricando questo peso nuovo in parte sopra i bilanci locali, ove fossero in fiorenti condizioni. In questo caso si farebbe quello che durante molti anni si è fatto in Italia: vale a dire, che come crescevano gli oneri del bilancio del nuovo Stato, si cercava di scaricare una parte di essi sui bilanci locali, che allora parevano più idonei a sostenerli.

Ma purtroppo oramai siamo giunti a tale, che i corpi locali non hanno le finanze loro in condizioni migliori di quelle dello Stato.

La Camera ricorda due discussioni che si fecero in questa stessa assemblea nello scorso anno; la prima trattandosi la legge sui tributi locali, la seconda quando si votò, più tardi, la legge comunale e provinciale. Da quelle due discussioni emerse in modo luminoso la condizione gravissima delle finanze comunali, e l'impossibilità in cui i bilanci comunali si trovano di sostenere spese nuove, oltre a quelle che sono la necessaria conseguenza della loro gestione, ed

oltre a quelle, che lo Stato, con diverse leggi, ha creduto successivamente di imporre ai comuni, a sollievo del proprio bilancio.

Anzi, votandosi la legge comunale e provinciale, si è fatto di più: e alcune spese che erano state addossate ai comuni durante il periodo al quale io alludevo, si è dichiarato che, fra cinque anni, ritorneranno a carico dello Stato, il quale naturalmente è chiamato a sostenerle, perchè sono spese di natura analoga a quelle di cui parliamo, e che riguardano la giustizia e la polizia.

I comuni, tutti lo sappiamo, hanno già un debito che si aggira intorno agli 800 milioni; e insieme alle provincie, gli enti locali oramai hanno un debito che supera il miliardo. Le spese delle amministrazioni comunali, le quali, nell'anno 1875 (per parlare soltanto del decennio ultimo, il cui resoconto si trova in una pubblicazione recente dell'ufficio di statistica) erano di 371 milioni, nel 1886 sono già arrivate a 480 milioni. In dieci anni c'è un aumento di più di cento milioni, ed è un aumento che non dipende dalla poca economia degli amministratori comunali, ma dipende, per circa 60 milioni, esclusivamente dalla categoria delle spese obbligatorie. Le stesse spese di giustizia e di pubblica sicurezza, al cui capitolo andrebbe ad iscriversi questo nuovo titolo di spesa, hanno subito in

questo stesso decennio un notevolissimo aumento. Da 5,600,000 che erano nel 1875 sono arrivate a 7,200,000 nel 1886 nella parte ordinaria; e prese insieme nella parte ordinaria e nella straordinaria da 8 sono salite a 10 milioni.

Dunque anche sotto questo aspetto vi è un costante aumento, e vi è l'impossibilità negli enti locali di sottostare ad un nuovo aggravio, che non può esser piccolo. E non può esser piccolo, perchè, per quanto si riducano i mandamenti col progetto che l'onorevole ministro presenterà, avremo sempre mille e più carceri mandamentali da adattare, o da costruire. E tutti sappiamo che le carceri mandamentali sono quelle che si trovano nelle peggiori condizioni dal punto di vista della sicurezza e dell'igiene; per modo che la spesa dovrà essere molto forte.

Lo stesso direttore generale delle carceri signor Beltrani Scalia, ha constatato questo stato di cose, e ha citato le carceri mandamentali dello Stato fra quelle che hanno bisogno di maggiori riparazioni e di maggiori spese, per essere ridotte in condizione da rispondere alle esigenze della sicurezza e dell'igiene.

Tuttociò è tanto chiaro che il Governo stesso non poteva non preoccuparsene, e non cercare un provvedimento. Senonchè il provvedimento escogitato è tale, che pare a me peggiore del male.

Infatti il Governo ha pensato che i comuni potranno compiere questa nuova spesa facendo debiti con la Cassa dei depositi e prestiti; con questa Cassa, che è diventato il pozzo di San Patrizio, a cui tutte le amministrazioni pubbliche attingono senza limiti e senza riserve, e senza preoccuparsi della possibilità che venga il giorno del *redde rationem*, in cui l'amministrazione della Cassa si troverà forse in qualche imbarazzo.

Questa questione non è da oggi che si solleva. E poichè vedo che l'onorevole Levi sorride, soggiungo che anch'egli, in una sua relazione, si è impensierito di questo sistema di ricorrere troppo spesso, ed abbondantemente, al credito che può fare la Cassa dei depositi e prestiti, la quale infine dispone non di danaro suo, ma di danaro depositato, che potrebbe essere richiesto e ritirato da un momento all'altro.

Dunque, questo sistema di provvedere, aggravando una condizione di cose, che non è certo pienamente tranquilla, nè pienamente normale, o costringendo la Cassa a compiere troppi servizi, questo sistema, dico, non mi pare affatto conveniente.

Mi sembra quindi logica conseguenza, e naturale

il dire, che questa spesa di adattamento dei fabbricati, è conseguenza indispensabile e necessaria del Codice penale che abbiamo votato; che quindi lo Stato deve sostenerla da solo, avvisando ai modi migliori per farvi fronte.

Ho già detto che il ministro, nel suo disegno di legge, non ha creduto conveniente di dirci in quanti anni dovrà essere ripartita questa spesa, necessaria a provvedere all'adattamento dei fabbricati.

Il Ministero è ricorso ad un espediente, il quale a me pare la conseguenza forzata d'una discussione avvenuta nella Camera in occasione dei progetti di nuove imposte, e la cui conclusione fu che bisognava fare nei bilanci tutte le economie che fossero possibili. In questo disegno di legge, si è voluto applicare questo principio anche alle spese straordinarie, come è questa dell'adattamento dei nuovi fabbricati carcerarii. Si è detto quindi: consolidiamo la spesa dell'amministrazione carceraria, e consolidiamo la rendita dell'amministrazione carceraria, e siccome le spese diminuiranno, e le rendite invece cresceranno, si avrà così ogni anno un margine, il quale permetterà di fare di anno in anno quelle opere, che saranno necessarie, per compiere il riordinamento dei nostri fabbricati carcerarii.

Ora, una discussione intorno a questo punto riesce singolarmente difficile, perchè noi non sappiamo, ripeto, in quanti anni il Governo intenda costruire le carceri, nè che cosa si riprometta da questo movimento in senso inverso delle entrate e delle spese nell'amministrazione carceraria; e quindi ignoriamo l'entità delle somme di cui si potrà disporre. Qualche cosa solamente si può sapere, esaminando i tre ultimi bilanci preventivi del Ministero dell'interno, dalla media dei quali si deve prendere la cifra da consolidarsi nel bilancio venturo. Da questi bilanci risulta che la spesa totale dell'amministrazione carceraria negli anni 1886-87, 1887-88, 1888-89 si è aggirata intorno ai 31 milioni e mezzo; parlo s'intende di spese ordinarie.

Ora, se noi badiamo a queste cifre, il movimento discendente delle spese dell'amministrazione carceraria è presso a poco imponderabile, certo assai tenue, perchè in 3 anni non ci è che un milione e mezzo circa di diminuzione. Bisogna poi tener conto delle spese straordinarie nella parte straordinaria del bilancio dell'interno, le quali si mantengono costantemente intorno al mezzo milione di lire in cifra rotonda. Dunque, se noi dobbiamo tener conto di questo elemento delle spese soste-

nute, è chiaro, avremo circa 3 o 400 mila lire all'anno di minore spesa.

Vediamo l'entrata.

L'entrata delle amministrazioni carcerarie pel 1886-87 è registrata in lire 4,967,000, per il 1887-88 in lire 5,065,000, e pel 1888-89 in una somma identica. Dunque nelle entrate non ci fu che un aumento di 50 o 60 mila lire in questi tre anni; e se la spesa in questi tre anni, che il Governo prende per tipo, diminuisce per mezzo milione circa all'anno; e se l'entrata aumenta di circa 60 mila lire all'anno, vuol dire che noi avremo disponibile mezzo milione di lire per fabbricati carcerarii in cifra rotonda.

Difatti è questa la spesa, che venne impiegata finora, e che trovasi iscritta nei bilanci nella parte straordinaria.

Ma quel che si è fatto finora serviva unicamente per la manutenzione ordinaria e per alcune opere nuove, che si sono eseguite; ma ciò non è cosa da paragonarsi all'impresa imponente, che consisterebbe nel ridurre nel più breve termine possibile tutte le nostre case di detenzione e di pena, in modo da rendere applicabile convenientemente la pena della reclusione, che è la pena direi normale, la pena unica per tutti i delitti che si commettono, secondo il nuovo Codice penale.

Con queste cifre che abbiamo esposto; con le previsioni che si sono fatte di una spesa complessiva non inferiore ai 70 milioni, che dovrebbe salire a 140 e a 200 secondo altri, si potrebbe venire alla conclusione che ci vorrebbero 35, 50, 100 anni, prima che i nostri fabbricati carcerarii fossero messi nella condizione, in cui devono trovarsi il giorno in cui il Codice penale entra in attività; perchè non bisogna dimenticare che so anche non tutti, almeno una buona parte di questi fabbricati debbono trovarsi pronti per ricevere la nuova popolazione, che purtroppo si affretterà a passare oltre le porte fatali.

È condizione dura, deplorabile, ma certo inevitabile: noi avremo dei delinquenti, e probabilmente nella stessa misura. Infatti per quanto io abbia un altissimo concetto della bontà del nuovo Codice penale, non sono persuaso che esso possa diminuire la delinquenza in un modo notevole, che esso sia in ogni modo immediatamente efficace.

Non vale adunque proprio la pena di coprire, in qualche modo, la spesa che tutti sappiamo indispensabile, che tutti dobbiamo volere; perchè non si può, voluto il fine, non volere i mezzi. Abbandonato questo sistema, il quale non fa che crescere le difficoltà, creare diffidenze, giustificare

sospetti, a me sarebbe parso più chiaro e semplice, come dicevo prima, che, stabilita in via sommaria la spesa complessiva occorrente, stabilito il numero d'anni, nei quali la spesa dovrebbe venir distribuita e graduata, si determinasse anche la somma che deve gravare i bilanci negli anni successivi. Se noi non intendiamo di gravarli di più, di quel che deriva da un calcolo differenziale fra l'entrata e la spesa dell'amministrazione carceraria, coll'iscrivere le somme separatamente nella parte passiva del bilancio dello Stato, non facciamo nessun danno ai contribuenti: perchè le maggiori entrate andranno ad ingrossare il bilancio dell'entrata, e si troveranno ugualmente; le minori spese andranno a diminuire il bilancio dalla spesa del Ministero dell'interno, e si troveranno ugualmente. Io non so perchè noi dobbiamo creare, dunque, questo meccanismo complicato, mentre possiamo, con tutta chiarezza, ugualmente difenderci dall'accusa di gravare maggiormente i contribuenti, oggi che le condizioni dello Stato e della economia nazionale dovrebbero imporci le maggiori economie.

Nella relazione si accenna ai grandissimi risultati che il Governo si ripromette dall'attuazione del lavoro esteso, dai pochi stabilimenti in cui si può ora prescrivere, a tutti gli stabilimenti di pena e di detenzione; ma non so se le speranze del Governo potranno realizzarsi rapidamente, senza gravissimi ostacoli, e di diversa natura.

Non parlerò del lavoro carcerario poichè uscirai sotto un certo aspetto, dal disegno di legge, quale il Governo l'ha presentato.

Ma mi permetto di dirne ugualmente una parola sotto un altro aspetto, che è quello cui accennava nel principio del mio discorso: che cioè, sebbene il Governo dica nella relazione che sua intenzione è solo di provvedere ai fabbricati carcerari, al personale, e al mantenimento dei detenuti, pure da un lato per provvedere alle spese fa assegnamento sopra il fattore speciale del lavoro dei carcerati, e dall'altro (come io dicevo prima) con l'articolo 20 chiede facoltà di pubblicare " appositamente regolamenti, approvati con decreti reali, su proposta dei due ministri dell'interno e della giustizia, le norme relative alla detenzione, alla classificazione, alla disciplina, al lavoro, al mantenimento, ecc. dei detenuti. "

E abbiamo anche questo *eccetera*, che può essere gravido di molte conseguenze. (*Parità*)

Ma anche senza tener conto dell'amplificazione contenuta in germe in questo *eccetera*, è certo che quando il Governo domanda di provvedere per regolamento al lavoro dei carcerati,

potrebbe credersi che si limitasse a provvedere all'orario di lavoro, al personale addetto alla sorveglianza di coloro che lavorano; ma potrebbe anche intendersi che esso volesse affrontare il vero problema penitenziario, il vero problema della emenda dei delinquenti, e cioè l'organizzazione del lavoro in quanto giova all'igiene dello spirito e a quella del corpo del delinquente, ed in quanto è mezzo di entrata per lo Stato, il quale è costretto a sostenere le spese di mantenimento dei carcerati.

Ora io dicevo che l'intendimento dello Stato di trarre questo maggior provento dal lavoro delle carceri, non è di facile attuazione, ed è tal problema che (pare a me) avrebbe dovuto essere riservato all'esame del Parlamento, e non già essere rimesso allo studio e ai poteri del Governo.

E ciò non pare soltanto a me, ma, se mal non mi ricordo, pareva anche all'onorevole presidente del Consiglio, allora soltanto ministro dell'interno, nel 1887; giacchè, discutendosi in questa Camera il progetto per l'adattamento del carcere di *Buon Camino* in Cagliari, ed essendosi fatti rilievi intorno alla questione dei rapporti tra il lavoro libero ed il lavoro dei carcerati, il ministro rispose che la questione sarebbe stata risolta in un apposito disegno di legge, che verrebbe dal Governo presentato. Io quindi mi attendeva che in questo disegno di legge fosse risoluto questo problema, che è uno dei più gravi, tanto che lo stesso Congresso penitenziario di Roma del 1885 non lo credette maturo, e si rifiutò di decidere, rimandandolo al Congresso di Pietroburgo. Ed anche ora si stanno preparando esposizioni di lavori carcerari appunto per istudiare e chiarire questo argomento che, ripeto, è amplissimo e gravissimo, e sotto il punto di vista morale e sotto il punto di vista economico e sotto il punto di vista igienico.

Ora io mi domando: vogliamo proprio (ed in questo attenderò le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio), vogliamo proprio noi deferire interamente al Governo la risoluzione di un problema così grave, come questo che riguarda la organizzazione delle carceri e del lavoro carcerario e la definizione dei suoi rapporti col lavoro libero? Dobbiamo noi abbandonare questa materia al Governo, soltanto perchè così si fa adesso trovandoci noi sotto l'impero di un regolamento che disciplina il lavoro delle carceri, e risolve questa questione così, come il Governo in questi tempi ha creduto di risolverla? Già in un grande paese (mi consenta la Camera il viaggio con un semplice biglietto di andata e ritorno), in



Inghilterra, si sono con legge del 12 luglio 1877 regolati i rapporti fra il lavoro libero ed il lavoro carcerario. Dobbiamo noi, chiedo ancora, affidare soltanto al Governo la risoluzione di così grave problema, quando recentemente, l'Assemblea dello Stato di Nuova York ha essa pure per legge del luglio 1888 disciplinati i rapporti fra le due specie di lavoro, escludendo dalle carceri l'uso dei motori meccanici, ed obbligando i carcerati a non darsi ad altre industrie che a quelle che possono servire ai bisogni delle istituzioni che sono al servizio dello Stato o che sono dallo Stato sussidiate; organizzando insomma il lavoro coatto in maniera da non costituire una pericolosa concorrenza al lavoro libero esterno?

Da ultimo non crederei conveniente definire in questo momento una questione così grave e di così grande entità, mentre recentemente tutti i congressi operai internazionali si sono pronunciati nel senso, che debbano i Governi provvedere ad una legislazione penitenziaria, tale da non creare una dannosa e pericolosa concorrenza al lavoro libero. In un momento così grave di crisi economica, come è quella che imperversa non solo in Italia, ma in tutta Europa, noi non dobbiamo affidare la risoluzione di questo problema al Governo, ma attendere che esso sia maturo, e possa dalla Camera essere studiato. Ma se non può essere studiato ora, come sarebbe nostro desiderio, come potremo seriamente attendere che il lavoro delle carceri prenda un tale sviluppo, da bastare alle spese di tutti gli edifici carcerari?

E passo ad un'ultima osservazione. Il ministro nel suo progetto ha creduto di limitare le sue proposte alla questione dei fabbricati carcerari, lasciando così in disparte la questione morale, sociale ed economica, che si connette con l'ordinamento penitenziario; però l'onorevole ministro si è lasciato sfuggire qualche disposizione, che esce da questo campo ristretto, da questo campo chiuso dei fabbricati. Poichè con le disposizioni dell'articolo 16 del disegno di legge è stabilito che per i minorenni ricoverati nei riformatori privati, o collocati presso famiglie private, e per i quali i parenti od altre persone responsabili corrispondono una parte della retta, lo Stato paghi la differenza. Ecco una spesa nuova.

Ma vi è un'altra disposizione, la quale mi pare assai grave, quella cioè dell'articolo 17, secondo la quale, i condannati imputati di un reato anche grave, e che non hanno compiuti i 18 anni, possono essere affidati anche a riformatori privati, anzichè ricoverati nelle carceri.

Ora a me pare assai pericolosa questa facoltà

richiesta dal Ministero dell'interno; e mi fa venire in mente l'apologo del paniere delle mele, in cui se metti una mela fradida presto s'infracidano tutte le altre buone; peggio poi se in un paniere, come è un riformatorio, nel quale le mele non sono tutte di perfetta sanità, anzi in cui non ce n'è alcuna, avendo tutte in sé il germe della disorganizzazione, mettiamo a fianco di esse delle mele già disorganizzate. Comprendo che questo debbe dipendere dall'esame equitativo che deve fare l'autorità giudiziaria, la quale può accordare, o no, la facoltà. Ma io so che questa facoltà può condurre a risultati pericolosi; che, essendo l'errore proprio dell'uomo, anche un magistrato può errare, e credere che un minorenni possa essere corretto, mentre invece non è correggibile. Ed io preferisco evitare il pericolo, quando nelle case di detenzione, che noi dobbiamo ridurre in armonia al Codice penale, ci sia tale una sorveglianza e tale un andamento, che rendano possibile la correzione o per lo meno preservino i minorenni dal pericolo di diventare anche peggiori di quello che erano, prima d'entrarvi.

Non voglio abusare maggiormente della benevolenza della Camera, di cui ho già abusato.

Ho espresso francamente il pensiero mio contrario al presente disegno di legge; non allo scopo che si propone, ma ai mezzi che si vogliono adoperare per arrivarvi; ho espresso il mio pensiero, senza alcun movente politico, perchè certamente la questione delle carceri è refrattaria al fuoco delle passioni politiche. Non è possibile trovare argomento atto a scindere i partiti in una questione, che non può essere esaminata che in modo meramente obiettivo. Ed io l'ho esaminata in modo meramente obiettivo, perchè mi è parso che la soluzione che si è proposta obiettivamente non corrispondesse; che essa peccasse di quel solito difetto, che vizia, che inquina molte delle nostre leggi, difetto per il quale i mezzi non sono sempre equipollenti al fine, che ci proponiamo.

Mi auguro che da questa discussione possa uscire una legge, la quale provveda, secondo il concetto del discorso reale e secondo il concetto delle risposte del Senato e della Camera dei deputati, non solo alla piena attuazione del Codice penale, che abbiamo di recente votato, ma anche per quanto è umanamente possibile, al programma della civiltà moderna, l'emendazione del reo. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferri.

**Ferri.** Esaminata la parte amministrativa, che fu il punto saliente del discorso pronunciato dal collega Fagioli, rimane poco da dire su questo

disegno di legge. Esso, d'altronde, non poteva riuscire diverso da quello che si trova dinanzi alla Camera, date le condizioni nelle quali fu presentato.

Il dilemma è molto semplice.

Esiste un Codice penale nuovo, che sta per essere applicato, e che porta una modificazione profonda nel sistema penitenziario italiano, esiste un sistema penitenziario, che non risponde più ai nuovi bisogni e che per essere radicalmente mutato, esige parecchi milioni.

Ma, data la corrente politica e sociale in favore delle economie, data la impossibilità nostra di spendere milioni, non solo per la riforma penitenziaria, ma anche per qualche cosa di più urgente, si capisce come il dilemma non possa essere risolto nel modo efficace, che accennava l'amico Fagioli.

A voler ridurre le cose nei loro minimi termini, una riforma penitenziaria in Italia, anche secondo i dettati dell'ottimismo ufficiale, non può essere compiuta con una spesa minore di 80 milioni.

Ora, o si possono avere i milioni, sia pure ripartiti in parecchi esercizi, ed allora si potrà compiere realmente la riforma penitenziaria, o non si possono avere i milioni, com'è nel caso nostro, ed allora si capisce che il ministro dell'interno non poteva presentare un disegno di legge diverso dal presente il quale in realtà nulla risolve efficacemente e non contiene al massimo che qualche accenno sul carcere mandamentale, perchè tutto il resto abbandona alla facoltà governativa dei regolamenti e dei decreti reali.

L'onorevole Fagioli diceva che il Parlamento non potrebbe approvare un progetto in cui la spesa non è nemmeno indirettamente accennata con numeri o con previsioni approssimative. Ed egli credeva più utile il sistema di dichiarare fin d'ora quale sarà la spesa necessaria per la riforma ripartendola in un determinato numero di bilanci.

Ma disgraziatamente anche questo sistema, nel nostro paese, non solo, ma anche in tutti gli altri paesi, ha fatto così mala prova, che realmente non si può chiamare pratico. Abbiamo in Italia una legge del 1864, la quale 25 anni prima del Codice penale, stabiliva che tutte le carceri giudiziarie dovevano essere ridotte a sistema cellulare.

Ma per questa riduzione sarebbero occorsi parecchi milioni: invece non furono stanziati che un milione nel 1864 e mezzo milione nel 1865. E così in Italia non abbiamo che 5 carceri giudiziarie cellulari, oltre quello in costruzione di Regina-Coeli in Roma. Una legge più speciale stabiliva la spesa

di 1,250,000 lire per la costruzione del carcere cellulare di Cagliari, e ripartiva la somma in 5 esercizi. Nel 1862 si stabilirono in bilancio 300 mila lire, ma poi il Parlamento non ha stanziato altre somme; ed il carcere cellulare di Cagliari è ancora di là da venire.

Quindi io ritengo che se anche oggi dicessimo con grande coraggio: occorrono 80 milioni per costruire o ridurre le carceri: dividiamoli in 10 o 20 esercizi, questa non sarebbe una soluzione veramente pratica e positiva del problema, perchè è molto probabile che, dopo due o tre esercizi, per ragioni che ora non si possono neanche prevedere, la somma occorrente non verrebbe più stanziata.

È dunque il caso di dire che realmente i nodi vengono al pettine. Posta la premessa maggiore del Codice penale, noi dobbiamo ora venire alla conclusione, molto più difficile e molto più costosa, della riforma penitenziaria. Ma come diceva, date le presenti condizioni politiche ed economiche del paese, il Ministero non poteva presentare un progetto che si scostasse molto dall'attuale, vale a dire un progetto che in realtà non risolve la questione.

Perchè, adottando il sistema, che può essere l'ultimo termine possibile, del consolidamento del bilancio delle carceri e dell'attribuzione delle economie annuali alla riforma graduale penitenziaria, siccome io credo che i calcoli fatti dall'onorevole Fagioli, in realtà siano approssimativamente esatti; con questo sistema, dico, se non si vogliono spendere ora dei milioni, la riforma penitenziaria in Italia non potrà esser completa che in un periodo di 30 o 40 anni; perchè, a far molto, ogni anno potremo avere (io voglio essere molto largo nelle previsioni rosee) potremo avere 2 milioni o di minore spesa o di maggiore entrata nel bilancio delle carceri per destinarli alla riforma penitenziaria.

Ed io quindi prevedo fin d'ora che ci troveremo, dal primo gennaio 1890 in poi, nella condizione anormale, di avere un Codice penale in vigore senza i mezzi per applicarlo.

Ed avremo allora inconvenienti gravissimi, sia per la sicurezza sociale, perchè lo stato delle carceri non risponderà alle disposizioni legislative, sia anche per ciò che riguarda il diritto individuale, perchè avremo una vera e propria sperequazione carceraria fra le diverse provincie dello Stato. Difatti siccome nelle varie regioni d'Italia diverso è lo stato delle carceri, secondo le riforme parziali che furono fatte, ne verrà che, ai condannati, secondo che apparterranno ad una o ad altra provincia del regno, sarà applicata la

pena in modo più o meno conforme alla legge medesima.

Così, per esempio, in Toscana o nell'Alta Italia, i condannati riceveranno realmente l'applicazione della pena stabilita nel Codice penale, mentre da Roma in giù verso il Mezzogiorno d'Italia, lo stato delle carceri impedirà assolutamente l'applicazione delle disposizioni legislative. Avremo dunque quello che io chiamava la sperequazione carceraria, tra le diverse provincie del Regno.

Il disegno di legge attuale, stretto nei termini insuperabili, voluti dalle condizioni del momento, contiene tuttavia, secondo me, alcune disposizioni accettabili e che saranno realmente di utile applicazione pratica: voglio alludere alle disposizioni che riguardano il personale di custodia.

Già, in linea generale, è ormai noto, e ammesso da tutti, che le leggi sono buone, non tanto per le disposizioni che esse contengono, quanto per il personale che deve applicarle ogni giorno nella vita.

Ora è certo che, sopra 2000 stabilimenti penali di ogni genere, che esistono in Italia, la massima parte di essi, cioè i 1500 carceri mandamentali si trovano in condizioni assolutamente deplorabili, perchè il personale di custodia, essendo di attinenza comunale, non risponde a tutte quelle condizioni generali che sono richieste.

Quindi, per parte mia, trattandosi di una funzione che appartiene allo Stato, approvo completamente la disposizione del disegno di legge, per la quale il personale di custodia delle carceri mandamentali passa alla dipendenza dello Stato. E credo anche lodevole la disposizione, che diminuisce il periodo di tempo per acquistare il diritto a pensione, pel personale di custodia in genere, da 25 anni a 20. Se infatti, come ben dice la relazione, che precede il disegno di legge, il servizio del personale di custodia carceraria è uno dei più gravosi, che l'amministrazione dello Stato possa dare ad un proprio impiegato; sarà giusta ed utile socialmente questa facilitazione data alla carriera del personale di custodia.

E, dopo questo, francamente, non so che cosa si possa dire a proposito di questo disegno di legge, se non si vuol ritornare sopra alla questione amministrativa della spesa data ai comuni, perchè, ripeto, il disegno di legge, nell'articolo primo e nell'articolo ultimo, chiude come in una parentesi tutta la sostanza della legge medesima, rimettendo al potere esecutivo, ciò che dovrebbe essere, almeno in linea generale, specificato dal potere legislativo.

Su questo proposito io non mi posso tratte-

nere dal citare un esempio italiano che abbiamo, e che crederei molto utile fosse imitato. In Toscana al Codice penale moribondo è annesso un regolamento, come si chiama là, fondamentale, per gli stabilimenti carcerari.

Credo che non sia criterio esatto il ritenere che l'applicazione dei sistemi carcerari debba dipendere escusivamente dal potere esecutivo per mezzo di decreti e regolamenti, anzichè dal potere legislativo. Perchè la pena vera e reale non è quella che noi scriviamo in un articolo di Codice penale, ma è quella che viene dal potere esecutivo applicatamaterialmente, e dai giudici poi quotidianamente assegnata a ciascun individuo.

Voi potete avere un Codice penale, che abbia tutte le proporzioni simmetriche dei sillogismi giuridici, ma se a questo Codice penale non rispondono le condizioni di applicabilità materiale, evidentemente è come se non si fosse fatto niente, anzi può darsi il caso che vi siano delle pene più gravi secondo il Codice penale, le quali diventino meno gravi per l'applicazione pratica. Infatti tutti sanno che ora il Codice penale fissa la pena dei lavori forzati come la più grave fra tutte, mentre in realtà abbiamo la pena della reclusione, che per le disposizioni regolamentari, relative al silenzio, all'isolamento, alla facoltà dei condannati di avere il sopravvitto e via dicendo, riesce più grave della pena dei lavori forzati. Per cui si verifica che la causa del male è l'applicazione della legge stessa. E questo male è così profondo e così grave, che dalle statistiche carcerarie si ricava, che vi sono reati commessi apposta da individui condannati alla reclusione, mentre scontano la pena, unicamente per essere condannati ai lavori forzati, ed avere così un alleviamento nella disciplina carceraria.

Questo dunque fa vedere che il Codice penale è la formola astratta, è il faro che deve guidare una suprema funzione sociale; ma che nello stesso tempo anche l'esplicazione materiale dei congegni carcerarii ha un'importanza legislativa e non soltanto esecutiva, pari a quella del Codice penale.

Io quindi, in questa parte, non saprei approvare il disegno di legge, il quale ritiene invece che al potere legislativo sfugga la competenza e la utilità del determinare almeno quelli che il legislatore toscano chiamava i criterii fondamentali per il regime carcerario, lasciando naturalmente poi all'amministrazione l'applicazione veramente regolamentaria; mentre qui vediamo che la legge, in certi casi, assume la funzione del rego-

lamento, e viceversa, il regolamento, ed il decreto reale, assumono importanza e valore di legge vera.

Il mio amico Fagioli ha accennato anche ad una grave questione, che è sostanziale in questo disegno di legge; la questione cioè del lavoro carcerario.

Ma anch'io, come egli ha fatto con molta finezza, non approfondirò questa questione, anche per ragioni personali; perchè i miei criterii, su questo proposito, sono così radicalmente diversi dai comuni, che non avrei nessuna probabilità di avere in questo argomento l'assenso dei miei colleghi.

Si è ammesso quasi come un principio indiscutibile che lo Stato abbia l'obbligo giuridico di mantenere gratis i condannati.

Io, nel mio concetto giuridico, ritengo invece che lo Stato non abbia niente affatto l'obbligo di mantenere il condannato, sol perchè egli ha meritato col suo delitto una segregazione sociale.

Per me, se il condannato aveva l'obbligo di provvedere alla propria esistenza prima di commettere un delitto, lo ha tanto più quando una sentenza di magistrato lo ha dichiarato delinquente. Quindi voi vedete che cambiando radicalmente questo punto di partenza, anche il problema del lavoro carcerario verrebbe a cambiarsi. Ogni condannato dovrebbe sempre provvedere al suo sostentamento.

Dato il mio punto di partenza, il problema si cambia radicalmente, perchè, secondo me, sulle carceri dovrebbe essere scritto questo, che all'infuori dei casi di malattia e d'impotenza, chi non lavora, non mangia. (*ilarità e commenti*).

Dato questo principio voi avete subito una soluzione del problema. (*Rumori*).

Lo Stato dunque non deve mantenere il carcerato, salvo poi a farlo lavorare con un salario assolutamente derisorio, dal quale deriva il rinvilio del manufatto carcerario; ma, piuttosto il carcerato dovrebbe provvedere a sè col proprio lavoro, che sarà dallo Stato retribuito (naturalmente nella contabilità carceraria) al prezzo medio o presso a poco del lavoro nel mercato libero. Questo salario dovrebbe servire prima di tutto a compensare lo Stato delle spese di mantenimento e di alloggio; la parte che rimane poi dovrebbe essere dallo Stato impiegata alla riparazione dei danni cagionati dal delinquente. Giacchè è una cosa moralmente gravissima questa, che lo Stato creda cioè di avere compiuto la sua funzione di giustizia quando ha decretato una pena più o meno feroce contro il delinquente, dimentican-

cando poi durante tutta l'espiazione della pena la famiglia dell'offeso o la vittima stessa, e non imponendo mai alla coscienza del delinquente di ricordarsi che fuori ci è una famiglia offesa, che soffre forse la fame, a cui egli col lavoro duro (perchè deve essere duro e severo) dovrebbe almeno in parte provvedere. (*Benissimo!*)

Il lavoro carcerario col conseguente deprezzamento dei manufatti non dovrebbe più costituire una concorrenza, che secondo me è sommamente iniqua, a danno del lavoro libero; perchè, oltre alla concorrenza materiale bisogna non dimenticare che c'è una concorrenza morale. Ci è la materiale, perchè il manufatto stesso vale un terzo di meno, se esce dalle carceri; la concorrenza morale poi, che secondo me è un vero acido corrosivo della coscienza pubblica, è questa: che mentre l'operaio onesto non ha assicurato il lavoro quotidiano, e quindi nei casi di crisi economica può soffrire la fame acuta il condannato invece, per il solo fatto di avere commesso un delitto, acquista il privilegio di non sentire più crisi economiche e finanziarie ed ha sempre assicurato il suo pane quotidiano.

Nelle statistiche carcerarie e nei discorsi dei procuratori generali si rileva che, in molte provincie d'Italia, nell'autunno e all'avvicinarsi dell'inverno ci è della povera gente, onesta anche se condannata, la quale per non morire di fame, per non soffrire il freddo in un modo disumano, commette qualche piccolo furtarello, qualche oltraggio alle guardie di pubblica sicurezza, perchè dice: così avrò almeno per l'inverno prossimo l'alloggio e il vitto assicurati. (*Bene!*)

Ora tutto questo è qualche cosa di più importante dei fabbricati carcerari e costituisce la stessa base morale di ogni riforma penitenziaria, che qualsivoglia paese civile voglia iniziare.

Io sono convinto che l'illustre uomo che dirige l'amministrazione delle carceri nel nostro paese e l'onorevole ministro dell'interno, convengono se non nella forma radicale in cui le ho espresse, nella sostanza almeno di parecchie osservazioni, perchè l'onorevole Crispi me ne dava cortese assenso due anni or sono quando a proposito del bilancio dell'interno io l'interrogava appunto sui suoi intendimenti.

Quindi io concludo se non altro con un'espressione di fiducia condizionata, vale a dire che non potendo giudicare il disegno di legge per quello che non c'è, confido che l'applicazione positiva, che l'amministrazione delle carceri sarà per dare a quest'ombra di disegno di legge che abbiamo dinanzi, risponderà nelle sue linee generali alle

supreme esigenze civili, che ho accennato; senza di che non potrei approvarlo.

Ed a questo proposito appunto io mi permetto di toccare due soli punti per richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro su quei successivi disegni di legge, che egli fin da principio annovera come tali da dover completare quest'inizio della riforma penitenziaria. Anzi tutto quello sui provvedimenti a favore dei minorenni corrigendi, nel quale siamo completamente d'accordo che stia una delle chiavi fondamentali del problema criminale in Italia. Io son certo che l'onorevole Crispi, il quale ha avuto una buona iniziativa per l'istituto romano dell'infanzia abbandonata, la quale però è rimasta un po' isterilita, son certo che l'onorevole Crispi, presentando il disegno di legge sui minorenni abbandonati e corrigendi, potrà completare in gran parte, questo disegno di riforma penitenziaria.

Il secondo punto che mi dispiace di non veder toccato in questo disegno, anche perchè segna una lacuna di fronte al Codice penale nuovo, è quello dei manicomi criminali. Io non so se nella redazione definitiva del nuovo Codice penale, sarà o non sarà rimasta quella disposizione che fu messa nell'articolo 48, e che era relativa ai manicomi criminali. Io debbo ritenere che sarà rimasta; ed allora domando all'onorevole ministro come è che egli non parla in questo disegno di legge, di questo istituto che non è carcerario ma un istituto intermedio fra il manicomio comune e il carcere. In Italia, fortunatamente, lo abbiamo già un manicomio criminale, all'Ambrogiana, in Toscana, perchè il Governo lo ha amministrativamente fondato, all'infuori di ogni legge. Io mi rallegro di questo. Potrei, però, dire, per esempio, che la Spagna (non cito un paese molto rivoluzionario, nè radicale in fatto di legislazione) la Spagna, il mese scorso, ha approvato la legge dei manicomi giudiziari, come dicono là; e quindi, anche in questo, noi saremmo stati preceduti da questo paese che, ripeto, non è certo molto rivoluzionario. Ad ogni modo, mi auguro che un altro disegno di legge, od altre disposizioni di disegni successivi, tocchino di questa parte che, per la mia convinzione, finirà per diventare certamente fondamentale nella riforma penitenziaria dell'avvenire.

Perchè, con tutte queste confusioni e discussioni che si fanno fra pazzia e delitto, voi sapete che, qualunque siano le mie opinioni scientifiche, la conclusione pratica è però sempre questa, che quando un uomo ha commesso un delitto, debba venir segregato dal consorzio civile.

Si chiami carcere comune, si chiami manicomio criminale il luogo di segregazione, sarà questione di coerenza logica più o meno; ma a me quel che preme è che, una volta provato che un uomo ha commesso un delitto, sia pure in istato di pazzia, sia messo in un ambiente tale, che gli tolga la possibilità di ripetere i suoi attacchi che, siano pure dipendenti da malattia, sono, ad ogni modo, attacchi pericolosi contro gli onesti.

Ed un ultimo punto ancora, a proposito degli onesti, io debbo accennare e con questo finisco: ed è quello che riguarda ciò che si potrebbe dire la parte più minuta della riforma penitenziaria e che il ministro stesso dichiarò di non avere compreso in questo disegno di legge: voglio alludere alle camere di deposito o di sicurezza presso gli uffici di polizia, dove vengono condotti i cittadini prima di esser deferiti all'autorità giudiziaria.

Disgraziatamente io vedo nell'amministrazione della giustizia e delle carceri del nostro paese (e posso dire anche di altri) questa corrente generale, che i più grandi delinquenti hanno le maggiori probabilità in loro favore e i migliori trattamenti, mentre è sui piccoli delinquenti che più si accanisce, se così posso dire, la spada della giustizia.

Il grande assassino ha sempre delle gravi circostanze anormali che gli fanno ottenere, se non la forza irresistibile, qualcosa che sempre le assomigliera, qualunque Codice si faccia, ed egli ha sempre delle escusanti o almeno delle attenuanti.

Invece il piccolo delinquente, che non può certo invocare queste anomalie fisiche o morali, per scusare la sua piccola mancanza, è quello contro il quale l'amministrazione della giustizia, in tutta Europa, meno forse l'Inghilterra, grava maggiormente la mano.

Per il che abbiamo questa conseguenza che sia nell'amministrazione della giustizia, sia nell'ordinamento carcerario, man mano che voi salite la scala del delitto, diminuisce il rigor della legge.

Analogo a questa corrente, a quest'indirizzo di trattamento è l'ordinamento delle camere di sicurezza negli uffici di polizia.

Io faccio una grande distinzione, a proposito di tutti questi problemi, fra colui che è legalmente dichiarato colpevole e condannato, e colui che è ancora un cittadino onesto fino a prova in contrario, fino a che cioè la sentenza non sia esecutiva.

Quindi mentre io non ho certo soverchia tenerezza per coloro che sono dalla legge dichiarati

delinquenti e condannati con sentenza esecutiva, ritengo invece che non si possa giustamente nè utilmente gravare la mano nel trattamento di coloro, che ancora non sono dichiarati colpevoli e condannati.

Quindi nelle carceri giudiziarie io vorrei che, specialmente finita l'istruttoria, come mi auguro che il nuovo Codice sapientemente farà attuare, si rallenti la mano sopra a questi individui che non ancora è provato se siano veramente colpevoli. Ma soprattutto poi guardiamo alle camere di sicurezza e di deposito: è lì dove ogni guarentigia di legge, ogni difesa dello Stato, manca al cittadino, che per un equivoco qualunque può essere in esse condotto.

Ed io non ho bisogno di ricordare alla vostra memoria anche dei processi che in questo momento si svolgono e che continuamente richiamano l'attenzione pubblica sugli abusi che si commettono appunto in questi locali dove, ripeto, ogni cittadino onesto, anche per solo equivoco di un agente di polizia, che è un uomo come un altro e può quindi sbagliare, ogni onesto cittadino può esser tratto e tenuto per un giorno e per tutta una notte. Io quindi spero che anche quest'altra parte della riforma penitenziaria, che non entra veramente nel trattamento dei condannati, secondo le dichiarazioni dell'onorevole Crispi, verrà da lui contemplata con cura sollecita nei futuri disegni di legge, dai quali mi auguro ancora una volta che l'ombra dell'attuale disegno di legge acquisti sostanza di cosa salda e di istituzione feconda per la nostra amministrazione e per il nostro paese. *(Benissimo! Bravo!)*

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

**Prinetti.** Io non ho in animo di fare altro che brevi osservazioni e chiedere alcuni schiarimenti all'onorevole ministro dell'interno.

A dire il vero, quando mi è capitato fra le mani questo disegno di legge, che porta un titolo abbastanza importante e grave e che accenna ad una delle più grandi questioni, che sono conseguenza del nuovo Codice penale votato l'anno scorso, io mi sono sorpreso come in esso non si trovasse alcun dato anche approssimativo, il quale ci facesse conoscere la entità delle opere, che il Parlamento era chiamato ad approvare. Nella discussione del Codice penale, se non erro, alcuni oratori hanno accennato a 60, a 80, a 100, persino a 150 milioni di spesa, cifre importantissime a cui si sarebbe dovuto far fronte per adattare i nostri stabilimenti carcerari e penitenziari alle nuove disposizioni del Codice pe-

nale. Ora è abbastanza strano che il ministro dell'interno, adempiendo a questa necessità, non dica alla Camera nemmeno, ripeto, in via approssimativa quale sia l'entità delle opere alle quali l'erario pubblico è chiamato a soddisfare. Fui pure abbastanza sorpreso di non trovare nè nella relazione, nè nel disegno di legge nessuna indicazione in merito all'indirizzo, direi, tecnico che l'amministrazione delle carceri si propone di seguire nell'esecuzione di queste opere; giacchè come ha rilevato benissimo l'onorevole Ferri parlando a favore del disegno di legge, la disposizione dei vari stabilimenti penali si connette intrinsecamente al valore della pena alla quale è condannato ciascun delinquente.

Ora non è opportuno, a mio modo di vedere, che da questo lato, direi, tecnico ma importantissimo della questione il solo potere esecutivo sia lasciato arbitro completo, senza che esso sia discusso dal potere legislativo da cui è pure emanato il Codice penale. Senonchè la sorpresa che ho provato constatando queste lacune è in me di molto diminuita in seguito all'esame del disegno di legge, poichè a mio modo di vedere praticamente esso ha una portata più modesta del titolo, che gli è stato imposto.

Dato l'indirizzo, direi finanziario, con cui da questo disegno di legge vengono stanziati nei bilanci futuri i fondi per far fronte a questa spesa, è evidente che tutto ciò che riguarda le carceri circondariali, gli stabilimenti penali, ed i riformatori resterà praticamente poco meno che lettera morta; lo ha detto l'onorevole Fagioli, lo ha ripetuto testè l'onorevole Ferri.

Io ho poca fiducia nell'energia dell'attuale gabinetto per il conseguimento delle economie, ma credo poi che se vi è materia in cui le economie siano lente e difficili a realizzarsi in larga misura è questa dell'amministrazione delle carceri.

In Italia, come ha detto l'onorevole Fagioli, da tre anni a questa parte, le spese inerenti a questo servizio sono stazionarie, o giù di lì; quindi i fondi, che rimarranno disponibili ancora per molti anni futuri, saranno così modesti che io proprio credo che il Parlamento avrà tutto il tempo di riesaminare la questione sia dal punto di vista del coordinamento generale di questa riforma sia da quello della natura, direi, delle costruzioni che si tratta di fare.

Vi è però una parte del disegno di legge, che potrà avere efficacia, ed è quella che riguarda la riforma delle carceri mandamentali, perchè queste si dovranno fare con danaro prestato dalla famosa cassa dei depositi e prestiti ed a spese dei

comuni. Ed è su questa parte che io intendo chiedere all'onorevole ministro dell'interno alcuni schiarimenti. All'articolo 2° del disegno di legge è detto:

“ Il riordinamento dei fabbricati carcerari, nei singoli mandamenti, nei singoli circondari o province, sarà determinato da appositi decreti reali, su proposta dei ministri dell'interno e della giustizia. ”

Dunque è chiaro che, in forza di questo articolo, il Governo può dichiarare necessaria la riforma o la ricostruzione di un carcere mandamentale, senza nemmeno consultare i comuni interessati, che dovranno pagarne le spese. Ma vi ha di più. All'articolo 5 è detto:

“ I progetti di cui sopra, saranno comunicati ai singoli comuni dei mandamenti, affinchè prendano in esame tutto quanto possa riguardarli; ed ove sorgano contestazioni, per la parte tecnica e per la spesa presunta, le questioni relative verranno deferite e giudicate da una Commissione presieduta dal prefetto della provincia (o dal consigliere delegato), e della quale faranno parte: il procuratore del Re del tribunale civile e correctionale del circondario, l'ingegnere capo del Genio civile governativo della provincia od un ingegnere dello stesso Ufficio delegato da lui, un ingegnere dell'Ufficio tecnico dell'amministrazione delle carceri, un ingegnere del comune, che ha fatto opposizione al progetto, ed un delegato dell'amministrazione delle carceri. ”

Dunque in questa Commissione, l'unica ingegneria dell'autorità comunale è rappresentata dall'intervento dell'ingegnere del Comune. Arbitri e giudici di tutte le questioni che possono nascere sono le autorità governative. Francamente a me pare che in forza di questo disegno di legge il Ministero dell'interno potrà imporre a tutti i mandamenti del regno delle riforme costosissime e di entità spesso superiore assai alle forze dei mandamenti stessi, senza nemmeno sentire il parere degli interessati, di quelli soli, cioè, che dovranno pagarne le spese.

Io dico il vero che ridurre le amministrazioni comunali in questa condizione mi pare che sia, per lo meno, contrario a quella parola di libertà, che tanto sovente udii partire dal banco dei ministri, che tanto sovente udii risuonare in questa Camera, ma che vedo pure così sovente maltrattata e calpestate.

Così pure v'ha un altro schiarimento, che vorrei chiedere all'onorevole ministro dell'interno.

Nel disegno di legge è detto che, da ora in avanti, il personale di custodia delle carceri mandamentali sarà di nomina governativa.

E sia; ma io vorrei chiedere all'onorevole ministro che cosa accadrà di quei duemila e tanti custodi mandamentali attuali, i quali sono persone, che vantano lunghi anni di servizio e che, certamente, per la maggior parte, sono inette a compiere qualunque altro lavoro.

Ora dovranno i comuni provvedere a pensionare questi funzionari?

Se così è, dove va l'economia di 600 mila lire, che l'onorevole ministro dice nella sua relazione che si verificherà a vantaggio dei comuni col cessare dell'onere del mantenimento di questi custodi, che loro incombe presentemente?

Io credo che, praticamente, i comuni si troveranno a dover sopportare la nuova spesa del mantenimento dei condannati, senza avere nessun beneficio dal diventare governativo il personale di custodia delle carceri mandamentali.

Ma, v'ha di più.

Ora molto spesso nelle carceri mandamentali, nelle carceri circondariali, vanno dalle carceri governative molti condannati, che in queste non possono trovar posto.

Dovranno i mandamenti in avvenire provvedere al mantenimento di questi condannati, che affluiscono nelle loro carceri, unicamente perchè non hanno trovato posto nelle carceri governative?

Io credo che queste questioni meritino di essere studiate dal ministro dell'interno e dalla Camera, perchè credo tocchino interessi comunali e quindi mandamentali non indifferenti e che meritano una certa considerazione.

Io in ultimo, prima di finire queste brevi osservazioni, rivolte all'onorevole ministro, debbo chiedergli un altro schiarimento.

All'articolo 1° è detto:

“ È data facoltà al Governo del Re di provvedere ai fabbricati carcerari, per l'applicazione del nuovo Codice penale, e di modificare le disposizioni che si collegano alla riforma penitenziaria. ”

Io non sono versato nelle discipline del diritto, ma mi sembra che una dicitura di questo genere sia veramente vaga e possa dar luogo ad inconvenienti molto gravi.

In base a questa dicitura potrà il Governo modificare a suo piacere il Codice, per esempio, di procedura penale e le disposizioni della legge di sicurezza pubblica.

**Crispi**, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma accenna alla parte materiale questo punto dell'articolo 1º.

**Prinetti**. Sta bene: ma bisogna dirlo. Io ammetto che le intenzioni vostre siano limitatissime, ma gli uomini passano e le leggi restano e questa potrebbe essere interpretata in un senso molto più lato di quello che riflette il materiale.

Da ultimo io mi dichiaro contrario alla istituzione del Consiglio delle carceri. Sono contrario a questo, come a tutti i Consigli in genere. Io credo che praticamente questi Consigli non giovino ad altro se non a confondere o a diminuire le responsabilità individuali. Costano molto e fanno assai più male che bene.

Io credo che il regime liberale, sia il regime delle responsabilità individuali effettive; si è perciò che sono contrario a corpi consultivi, i quali coprono appunto le responsabilità dei ministri e degl'impiegati.

Purtroppo di questi esempi è piena la nostra vita governativa, e credo che oggi si dovrebbero diminuire anzichè aumentare.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

**Chiaves**. Questo disegno di legge com'è fatto non potrei veramente dire che incontri le mie simpatie, ed io sia disposto ad approvarlo in ogni sua parte.

Però io mi sono scritto per parlare in favore del disegno di legge, e voglio subito dirne il perchè: voglio dire che io consento a che questo progetto sia ammesso alla seconda lettura e sia nominata quella Commissione la quale verrà poi ad esaminarlo ed a modificarlo.

Questo progetto, intitolato  *riforma penitenziaria*, davvero ha un titolo molto ampolloso, un titolo il quale potrebbe trascinarci ad una larga discussione. Io vi resisto. L'onorevole Ferri, forse perchè molto competente in questa materia, non vi ha resistito molto, ed investito del suo soggetto, con quell'ardore, con quell'eloquenza che gli è propria, ci ha detto delle stupende cose, specialmente riguardo al lavoro delle carceri, cose a gran parte delle quali io dichiaro che sottoscrivo molto volentieri. Ma bisogna aver pazienza e rimanere nel soggetto di questo disegno di legge.

Non è riforma penitenziaria propriamente detta: è un progetto che tende a porre in essere i primi materiali per l'esecuzione del Codice penale di prossima attuazione. Non c'è proprio altro. Infatti provvede ai fabbricati, al personale e al mantenimento dei detenuti.

Il nuovo Codice penale ha posto fra le sue

basi principali questa, che sia un coefficiente precipuo dell'efficacia e dell'esemplarità della pena il modo di espiatione della pena nei luoghi di detenzione. Questo modo dipende grandemente, quasi esclusivamente, dalla foggia e dalla condizione dei fabbricati. Questi fabbricati non li abbiamo; bisogna farli, perchè bisogna attuare il Codice. Quindi non è questione soltanto di necessità, è questione d'urgenza, perchè prima di tutto, oserei quasi dire si abbiano o non si abbiano i mezzi, prima di tutto, in un paese ordinato, la legge penale vuole essere eseguita. Ecco perchè io ho detto: bisogna che questo progetto abbia il suo corso; e per quel poco che valgo, io voterò con coloro i quali ne ammettono il passaggio alla seconda lettura. Qui non si tratta nè di palazzi del Parlamento, nè di possediate archeologiche, che si possano rimandare all'epoca in cui si abbiano agi e denari. No, qui bisogna assolutamente tener conto della necessità.

Io voglio restringere la discussione (poichè tante cose furono già dette e non vorrei tediare la Camera) nel modo, in cui mi sembra debba restringersi la discussione di un progetto in prima lettura: vedere, cioè, di esporre alcune considerazioni, di cui la Commissione, la quale sarà nominata per presentare poi il progetto in seconda lettura possa tener conto.

Di queste considerazioni molte furono fatte ed io non so quale potrei aggiungere, perchè, dico schiettamente: per esempio, a tutte le critiche, fatte a questo disegno di legge dall'egregio collega Fagioli, io sottoscrivo.

La Commissione che sarà nominata vedrà, in primo luogo, quale restrizione debba portare, a quelle facoltà, che nel progetto attuale si fanno al Governo, e che a molti, a ragione, sembrano eccessive.

Quanto ai fabbricati, che per carceri circondariali, stabilimenti di pena e riformatori sono a carico dello Stato e poi carceri mandamentali sono a carico dei comuni, la Commissione vedrà se non sia un'utopia, o qualche cosa che vi assomigli, quel consolidamento del bilancio delle carceri, riducendo i mezzi per le nuove fabbricazioni alle economie e ai maggiori proventi dell'amministrazione carceraria.

Evidentemente non mi par serio questo!

Se vogliamo far presto, se vogliamo sopperire almeno alla maggior parte delle necessità, che, in questa gravissima materia, ci premono, come possiamo noi dire: che assegniamo a queste costruzioni solo quelle economie che si verificeranno annualmente nell'amministrazione carce-



raria! E quando queste economie non risulteranno equivalenti alla spesa necessaria per le costruzioni, le lascerete in sospenso? No certo. Quindi sarete costretti a far ciò che nella relazione ci dite di aver voluto evitare, cioè di venire man mano a domandare dei fondi per quest'oggetto; quindi è inutile che ci diciate che avete scelto questo sistema e che vi ci atterrete fedelmente.

La Commissione vedrà come meglio s'abbia a procedere.

E molto benediceva l'onorevole Fagioli; quanto ai maggiori proventi, vi è implicata la questione del lavoro nelle carceri, di cui parlò anche splendidamente l'onorevole Ferri. Non mi par dunque che questo sistema abbia ragione d'essere, e vi si possa far assegnamento.

Così per le carceri mandamentali.

Per le carceri mandamentali la spesa è a carico dei municipii, i quali però sono autorizzati a far dei prestiti con la Cassa dei depositi e prestiti, e il Governo assume di pagare la differenza tra il tasso legale e il tasso di favore. Ma di questo già fu parlato dai preopinanti, ed io non voglio ripetere cose già dette.

Solo vorrei insistere sopra una considerazione messa innanzi anche dall'onorevole Prinetti, cioè sopra il modo con cui i progetti delle carceri mandamentali saranno fatti e imposti ai comuni che devono pagarne la costruzione.

Già accennava l'egregio preopinante che vi è un articolo in questo progetto il quale vi dice quale sia l'ingerenza permessa al comune nel deliberare intorno ai progetti di costruzione di queste carceri mandamentali. L'ingerenza è questa. Il primo progetto è fatto dall'autorità governativa. Non c'è questione. Solo in caso di contestazione, la controversia relativa si sottopone ad un Consiglio il quale è composto di quattro funzionari governativi e di un ingegnere del comune interessato. Io domando, o signori, se non si possa e non si abbia il diritto di dire che bisogna vedere di ampliare almeno questa garanzia e questa ingerenza del comune in questo lavoro preparatorio, perchè imporre un progetto di un carcere mandamentale è un affar grave. Vi possono essere, lo dico francamente, dei preconcetti nel Governo il quale in determinate località sarà lietissimo di avere un carcere mandamentale molto più ampio di quello che servirebbe per i bisogni del mandamento, perchè sa che egli ha facoltà di assegnare i detenuti o nelle une o nelle altre carceri.

E dove le carceri circondariali siano in cattivissimo stato, si potrà valere delle carceri man-

damentali, ed assegnerà a queste i detenuti appartenenti a quelle. Bisogna dunque fare in modo, in cosa così delicata, che un comune non si trovi gravato d'una spesa di costruzioni che veramente sia sproporzionata.

Per questo, dico, vedrà la Commissione quali guarentigie, maggiori di quelle stabilite nel progetto, si debbano attribuire ai comuni.

Quanto al personale di custodia, io mi associo alle osservazioni fatte dall'onorevole Ferri, cioè al concetto che debba tutto dipendere dal Governo.

Ma la ragione che ne dà la relazione che precede il progetto, secondo me, è una ragione che non va.

Di questa disposizione, vi sono due ragioni, diciamolo chiaramente: una che è scritta, l'altra che non l'è, ed è la vera. La prima ragione sarebbe questa: che la spesa deve essere sopportata da chi ha la scelta, e conseguentemente la scelta, dovendo essere fatta dal Governo, è giusto che la spesa sia fatta dal Governo.

Io qui dovrei, e potrei, ricordare che vi sono molti uffizi i quali sono di nomina governativa, al cui assegnamento però fanno fronte i Corpi locali, o le provincie od i comuni; di questo tutti abbiamo presenti gli esempi.

Ma il fatto è questo, e questa è la ragione vera: che questo progetto, vuole in siffatto modo farsi strada, esonerando i comuni dalla manutenzione del personale di custodia, a sovraccaricarli del mantenimento dei detenuti nelle carceri mandamentali.

Ora, su questo punto, io richiamerei tutta l'attenzione della Commissione che sarà nominata, e le raccomanderei di osservare quello che ho già detto, che cioè, in virtù di questa legge, il Governo ha facoltà di assegnare a carceri mandamentali anche carcerati appartenenti a carceri circondariali.

Ora ognuno agevolmente comprende che, riguardo a tale carico, i comuni si trovano in faccia all'ignoto. Pensate che siamo in un periodo di transizione, in cui abbiamo bisogno di provvedere a molte e molte località fornite di carceri circondariali in pessimo stato. Dove quindi si trovino carceri mandamentali ben sistemate e di una certa ampiezza, noi non sappiamo più a quale carico i comuni saranno sottoposti quando dovranno concorrere alle spese del mantenimento dei carcerati.

È vero, come è detto nel progetto, che a queste spese concorre il Governo nella ragione dei due terzi della giornata di presenza nelle carceri

circondariali; ma questa stessa espressione vi deve fino ad un certo punto mettere in sospetto della possibilità di assegnazione dei carcerati proprii delle carceri circondariali alle mandamentali, per essere mantenuti quindi col concorso dei comuni.

Io perciò crederei che la Commissione farebbe bene ad accettare questo sistema; lasciare cioè ferma, perchè è sposa certa e per la quale i comuni sanno dove vanno, lasciare, dico, loro quella del personale di custodia da nominarsi bensì dal Governo, e con questo non si andrebbe incontro agli inconvenienti accennati dall'onorevole Prinetti, e mettere tutto il mantenimento dei carcerati anche mandamentali a carico dello Stato.

In conseguenza di questo sistema i comuni saprebbero con precisione quale sarebbe il loro carico a questo riguardo.

Non posso poi convenire con l'onorevole Prinetti riguardo a ciò che ha detto del Consiglio delle carceri, che secondo questo progetto rimane presso il Ministero dell'interno. Anche io non posso guari tollerare volentieri questi Consigli *a latere* del ministro.

Sono collegi, che, una volta costituiti per legge, incontrano una legale responsabilità, la quale diminuisce di altrettanto quella del ministro; e, siccome si applica il vecchio principio *collegium delinquere non potest*, così non trovi poi nessuno a cui si possa domandare conto di tante cose.

Ma ciò che a me pare di tutti gli altri Consigli, non mi pare di questo Consiglio delle carceri presso il Ministero dell'interno.

Pensi l'onorevole Prinetti che qui si tratta pur sempre di amministrazione o di applicazione di giustizia punitiva. In questa materia è sempre bene che ogni eccessiva facoltà del Governo, ogni arbitrio, abbia un ostacolo, un inceppamento, un incaglio; che debba sentire pareri, possa avere rimostranze le quali siano rivestite di una certa autorità data dalla legge, e tanto più se di funzionari del potere giudiziario. Quindi, a questo riguardo, credo che sia stata provvida la istituzione di un Consiglio delle carceri presso il Ministero dell'interno.

Io non tedierò ulteriormente la Camera; confido che la Commissione vorrà tener conto delle considerazioni che sono state fatte in questa discussione.

Quanto a noi, quello che dobbiamo tener in conto in questo momento si è che non bisogna perdere tempo respingendo questo disegno di legge, perchè se ne studi dal Governo e se ne pre-

senti un altro; è quindi necessario far seguire a questo il suo corso, ammettendone la seconda lettura.

**Presidente.** L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare.

**Spirito.** Anch'io farò delle semplici osservazioni. Mi sono iscritto a favore, perchè desidero che si passi alla seconda lettura; ma il mio voto d'adesione non è certo privo di parecchie riserve.

Accetto il disegno di legge; desidero che si voti una legge per la riforma carceraria, perchè dopo che abbiamo votato il Codice penale, alla vigilia dell'attuazione di esso, sarebbe cosa inconsulta se il Governo ed il Parlamento non mostrassero almeno di sentire questo bisogno di dover riformare il sistema penitenziario, per renderlo più rispondente al sistema penale, che è stato radicalmente modificato dal Codice nuovo.

Vi è una parte di questo disegno di legge, che io accetto senz'altro: cioè, tutto quel che riguarda il modo come il Governo intende provvedere alle carceri circondariali, ai luoghi d'espiazione di pena ed al personale di custodia.

Io son di quelli che hanno parlato contro nuove tasse; che hanno invocato larghe economie; quindi, se il Governo fosse venuto a chiederci nuovi e importanti fondi, per provvedere alla riforma carceraria, io avrei detto di no; ma, quando il Governo promette di destinare a questo scopo le economie che intende di fare (e credo che se ne avranno, specialmente per effetto dell'applicazione del nuovo Codice penale); ed i nuovi e più larghi proventi che avrà dal lavoro carcerario; non posso non accettare il suo concetto. Anche io mi auguro che venga il tempo in cui si potrà dal Parlamento discutere e disciplinare diversamente il lavoro carcerario, sia dal suo lato economico, sia dal suo lato giuridico e morale; anche io mi auguro che una parte degli utili del lavoro carcerario possa esser destinata a sollievo delle vittime dei reati; anche io mi auguro che un'altra parte di questi utili possa esser destinata al detenuto stesso che lavora, il giorno che sarà restituito alla società; ma, per ora, accetto (poichè non possiamo trovar fondi altrove) che i proventi del lavoro carcerario siano destinati allo scopo della riforma dell'ordinamento carcerario. Ecco tutta la parte del disegno che ha la mia approvazione.

Vi è poi un altro punto, assai grave, che non posso accettare, quello cioè che mette a carico dei comuni l'onere per la costruzione e riduzione dei fabbricati carcerari e pel mantenimento dei detenuti nelle carceri mandamentali.

Tali oneri, o signori, sono gravi. La costruzione di nuove carceri può importare spese assai rilevanti. Il mantenimento dei carcerati può portare anche esso spese gravissime, perchè il nuovo Codice penale permette che le pene, e per una durata abbastanza lunga, possano essere espiate nelle carceri mandamentali. Quindi vi crescerà di molto il numero dei detenuti.

E allora come provvederanno i comuni? Voi dite: renderemo loro più agevole il contrarre dei mutui.

Anzitutto, non è savio consiglio spingere chi è già troppo indebitato a fare altri debiti. Ma poi questi serviranno per gli edifici carcerari, non per il mantenimento dei detenuti.

È curiosa intanto la disposizione, con la quale si dice che questi prestiti possono essere contratti, sia all'interesse normale, sia ad un interesse minore, che potrà essere ridotto fino al 2 per cento, senza che si dica con quali criteri a un comune si farà pagare l'interesse normale e ad un altro l'interesse minimo del 2 per cento.

Ma perchè io sono contrario alla disposizione in genere, non voglio più oltre trattenermi su questa particolarità.

Voi volete agevolare i comuni a fare nuovi debiti? Ma se la Cassa dei depositi e prestiti spesso non avrà i denari per darli, più spesso ancora i comuni non avranno i mezzi per chiederli. Onorevole Crispi, noi abbiamo votato una legge, con la quale abbiamo dato facoltà ai comuni di fare dei prestiti per provvedersi di acqua potabile. Ebbene, quanti sono i comuni del regno che non hanno acqua potabile? E quanti di questi comuni non sono stati in grado di domandare il prestito di favore a cui erano facoltati dalla legge, che noi votammo? Per quanto possa essere minimo l'interesse che essi dovrebbero pagare, moltissimi di questi comuni non sono in condizione di poter pagare anche questo minimo interesse.

E non solo, ma molti di questi comuni non sono nemmeno in grado di poter contrarre il mutuo; perchè, volere o non volere, la Cassa dei depositi e prestiti domanda anzi tutto una garanzia sui centesimi addizionali; ma questi sono già tutti impegnati per garanzia di prestiti precedenti.

Dunque l'agevolezza, che voi intendete di dare ai comuni, è chimerica, derisoria il più delle volte: resta l'onere, e l'onere è gravissimo.

Assai grave è pure la disposizione dell'articolo 14, in cui si dice: "Le spese di mantenimento, di fornimento (vestiario, biancheria, mobili, ecc.) sono a carico dei comuni. „ L'onorevole

Fagioli domandava che cosa potesse significare e contenere quell'*eccetera*, ed anche io, preoccupandomene, l'aveva segnato e l'ho messo in relazione con l'articolo delle disposizioni transitorie, che riserva al Governo la facoltà di provvedere con regolamenti a tutto ciò che non è disciplinato dalla legge. Chi sa quali e quanti oneri pe' comuni: è così comodo spendere con denaro altrui. Chi sa che voi non imponiate ai comuni di fornire anche gli utensili e gli strumenti del lavoro, poichè questo è obbligatorio anche nel carcere mandamentale! Questo porterebbe un nuovo e gravissimo onere pei comuni, mentre tutti quanti sappiamo in quali condizioni essi si trovino.

Ed aggiungerò qualche cosa di più, o signori.

L'onere che da questa legge è imposto ai comuni è in ragione inversa della loro importanza. Io domando alla Camera: che cosa pagano le grandi città per questa legge di riforma carceraria? Niente!

E quale è l'onere imposto ai capoluoghi di circondario e di provincia? Nessuno. Intanto voi ne imponete uno gravissimo ai capoluoghi di mandamento ed ai piccoli comuni che compongono il mandamento. Anzi l'onere gravante su questi è ancora più grave, che non per il capoluogo, perchè quelli debbono contribuire alla costruzione degli edifici e debbono concorrere al mantenimento dei detenuti senza avere i benefici che ne ritrae il capoluogo del mandamento.

Dunque questa legge è grave, è oppressiva per i comuni, e non distribuisce tra essi equamente gli oneri.

Io sono del parere dell'onorevole Fagioli. Tuttociò che riguarda la giustizia penale, dal momento in cui il reato è commesso fino all'espiazione della pena (anzi, anche dopo che la pena è espiata, in alcuni casi) è cosa che riguarda assolutamente, esclusivamente lo Stato; lo Stato non solo deve riservare a sè ogni competenza, ma deve assolutamente impedire che altri enti, od altre amministrazioni locali usurpino le sue attribuzioni.

Dunque il Governo deve esso provvedere come alle carceri circondariali anche alle carceri mandamentali. E con quali mezzi?

Ebbene, o signori, io, che accetto il concetto primo dell'onorevole Crispi, vorrei pregarlo di vedere se non sia il caso di allargare un poco il suo concetto.

Egli ha detto: consolidiamo il bilancio delle carceri, e con gli assegni attuali, con le econo-

mie che avremo e con le maggiori entrate provvederemo mano mano alla riforma carceraria.

Ora io aggiungerò che se in ogni comune nel bilancio comunale vi è un assegno di fondi per le carceri, sarebbe bene consolidare anche questi assegni dei bilanci comunali, per essere devoluti a favore dello Stato. I comuni ne saranno contenti, perchè non solo non saranno aggravati ora, ma eviteranno anche il pericolo di aggravii futuri per quest'oggetto.

Nei mandamenti gli edifici delle carceri spesso sono di proprietà comunale, ed alle volte i comuni li prendono in fitto; ebbene lasciamo in facoltà ai comuni di cederli allo Stato, ovvero di pagare ad esso, se così preferiscono, una somma corrispondente al reddito di questi edifici. Di più, è giusto che anche i capoluoghi di provincia e di circondario sieno obbligati a pagare un equo e proporzionato contributo. Ed allora, riunendo e consolidando tutto questo, avremo un fondo considerevole, senza aggravare nè le condizioni del bilancio dello Stato, nè le condizioni dei bilanci comunali; e con gli edifici che ora abbiamo, sia riducendoli, sia vendendoli, potremo provvedere, gradatamente, a misura dei mezzi che avremo disponibili alla invocata e necessaria riforma carceraria.

Io prego l'onorevole Crispi di studiare questo concetto, che in fondo non è che il suo, allargato ed esteso alle carceri mandamentali, e di vedere se non sia più logico e più semplice disporre che lo Stato provveda esso a questi alti bisogni della società. Prego anche la Commissione che sarà nominata per l'esame di questo disegno di legge di studiare se possa essere attuato questo concetto, il quale ci potrebbe dare una riforma, forse più lenta ma più sicura, e tale che non sposterà ad un tempo nè il bilancio dello Stato nè quello dei comuni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** Trattandosi di un disegno di legge il quale stabilisce i modi di avviamento e di graduale sviluppo della riforma penitenziaria, io credo che non ci sia bisogno di disposizioni molto complesse e di una troppo lunga discussione. Il disegno di legge presente stabilisce alcuni capitali per la riforma e non dà al Governo quell'eccessivo arbitrio che teme l'onorevole Fagioli, perchè, come in esso è prescritto, con le relazioni e coi resoconti da presentarsi annualmente dal Ministero al Parlamento, questo di anno in anno potrà conoscere come progredisca questa riforma penitenziaria ed avrà anche modo di richiamare

il Governo a quelle modificazioni e a quei più efficaci provvedimenti che reputasse opportuni. Stabilite le basi principali, la riforma procederà per esperienza e raggiungerà quella migliore perfezione che a priori difficilmente si potrebbe in breve tempo codificare.

Il disegno di legge, a mio avviso, è cauto, e prudente, è semplice ed è praticabile nel suo iniziamento immediatamente.

Se si dovessero soddisfare i desideri dell'onorevole Fagioli, cioè: che previamente dovesse essere presentato un preventivo delle spese complessive, che importeranno queste costruzioni carcerarie, e della loro ripartizione esecutiva; che fosse presentato un particolareggiato Codice sulla disciplina e sul lavoro dei carcerati; incorreremo in delusioni nelle spese, e dovremmo esaminare un disegno di legge così complesso che a concretamente prepararlo, esaminarlo e a discuterlo non basterebbero forse due o tre legislature.

È necessario avviarci e fare quel che meglio possiamo nelle condizioni presenti delle cose e principalmente nelle condizioni della nostra finanza.

Quindi io accetto il disegno di legge nella certezza che la Commissione, che dovrà poi esaminarlo, vi porterà quei chiarimenti e quei miglioramenti, che, per le osservazioni dei diversi oratori che ne hanno ora discorso, fossero riconosciuti opportuni o necessari. Io mi limiterò intanto a semplici e brevi osservazioni.

Quanto ai progetti tecnici di queste costruzioni carcerarie desidero che non si dia troppo sviluppo all'ufficio tecnico centrale presso il Ministero dell'interno. Questo ufficio tecnico deve dare soltanto i programmi, gli schemi dei progetti tecnici carcerari.

I progetti esecutivi debbono essere studiati concretamente e compilati dagli uffici del genio civile, come prescrive la legge sui lavori pubblici. A questo riguardo io debbo raccomandare all'onorevole ministro dei lavori pubblici di voler specializzare nella sua amministrazione il servizio delle fabbriche, il servizio edilizio, il quale presentemente non è specializzato, il che costituisce un grandissimo difetto e porta a conseguenze assai dannose sotto ogni riguardo, economico, tecnico ed estetico.

Io ho avuto occasione di vedere qualche convento, ridotto a carcere, e di riconoscere che esso non presentava nessuna condizione di sicurezza, nessuna vera condizione di carcere, perchè l'ingegnere che fu incaricato del progetto per la riduzione di quel fabbricato aveva scarsa

o nessuna idea del sistema carcerario. È necessario che nell'amministrazione dei lavori pubblici la parte edilizia sia affidata ad ingegneri speciali. Ho parlato più volte su questo argomento, ma finora la mia fu la *vox clamantis in deserto*.

Quanto all'articolo 15 dove si parla delle spese di mantenimento, di fornimento, di cura, di assistenza medica e religiosa dei detenuti, vorrei che fosse aggiunta anche la spesa di assistenza scolastica.

In queste carceri vorrei che qualche istruzione fosse data ai prigionieri onde educare la loro mente e renderli anche moralmente più consci della propria responsabilità.

Nell'articolo 16 è detto:

“ Per i minorenni ricoverati nei riformatori privati o collocati presso famiglie private, e per i quali i parenti, o altre persone responsabili, corrispondono una parte della retta, lo Stato paga la differenza. ”

Vorrei fosse stabilito che a questi riformatori privati si potranno anche mandare giovanetti per i quali nessuno contribuisce e che lo Stato dovrà pagare la intera retta. Non vorrei quindi che per questo riguardo si escludessero dai riformatori privati i minorenni sprovvisti di assegni privati e che vi si racchiudono per oziosità e vagabondaggio.

È utile che il Ministero si giovi per questi giovanetti derelitti, nel miglior modo possibile, dei riformatori privati.

Nell'articolo 17 si parla di giudicabili e di condannati, la cui sentenza non è ancora divenuta esecutiva e che non abbiano compiuto 18 anni di età, i quali, secondo l'articolo, possono essere affidati, per il tempo della loro detenzione preventiva, anche a riformatorii privati.

Io sono d'accordo con quegli oratori che hanno combattuto questa disposizione. Il Governo ha due classi di riformatorii: i riformatorii per i giovanetti oziosi e vagabondi ed i riformatorii per i giovani più guasti che rasentano la criminalità. A questi riformatorii governativi si possono mandare dei giovani depravati giudicabili o condannati che hanno compiuto i 18 anni di età suaccennati. I riformatorii privati certo non hanno le condizioni per accogliere questa gente, senza grave pericolo dei giovanetti non criminali che vi si vogliono correggere. Io ricordo un riformatorio privato nel quale si mandavano appunto dei giovani che rasentavano la criminalità. Questo riformatorio ha dovuto rifiutarli perchè guastavano essi tutti gli altri.

Quanto poi al Consiglio delle carceri, io lo accetto, ma ad una condizione: che sia un Consiglio di controlleria, ma non tale da togliere o menomare la responsabilità dell'azione del direttore generale e del ministro. Quei Consigli che vogliono dirigere io non li accetto. Consigli che controllino, che diano suggerimenti e pareri, sono utili, ma Consigli che esercitino le funzioni dei direttori competenti e responsabili, sono Consigli perniciosi per le pubbliche amministrazioni. E se noi questa massima di non accordare ai Consigli l'azione direttiva, l'applicassimo a tutte le nostre amministrazioni, oh! certamente queste amministrazioni procederebbero molto meglio di quel che procedano adesso. Perchè i Consigli che hanno facoltà quasi direttiva, tolgono ogni responsabilità ai ministri e sono essi stessi irresponsabili.

E io ne conosco alcuni che sono come capitoli di canonici; si raccolgono questi consiglieri in Consiglio, e, come in coro, ognuno recita il suo salmo e gli altri rispondono: *Amen*.

Ciò non va. Non ho altro da dire.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** Io ringrazio gli oratori, i quali, nonostante le varie osservazioni fatte al disegno di legge, che è sottoposto al vostro esame, non poterono a meno di concludere ammettendo la necessità della riforma, che noi vi proponiamo.

Votato da voi, l'8 giugno 1888, il Codice penale, il quale fra poco sarà legge dello Stato, non puossi fare a meno di preparare quelle carceri giudiziarie e di pena, che occorrono perchè il Codice stesso possa essere attuato.

La Camera sa come poche siano le regioni, nelle quali vi abbiano carceri mediocrementemente adattabili al nuovo regime, e pochissime quelle carceri che possano dirsi civili. Tolta la Toscana, dove qualche miglioramento fu fatto, sotto il governo caduto, e il Piemonte, che cominciò qualche riforma, ma non la completò, nel resto d'Italia, specie nel mezzogiorno, avvi molto a desiderare. In Palermo fu istituito un carcere, secondo i sistemi moderni, ma rimase incompleto, tanto che non potrebbe, qual'è, essere del tutto adatto all'attuazione della nuova riforma.

Non parlo delle carceri mandamentali, che sono proprio tali da doverne arrossire. Coloro i quali conoscono codesti stabilimenti, e che ne hanno fatto oggetto di studi speciali, sanno che sono in condizioni tali che è impossibile che restino come sono.

Fu detto che la legge è incompleta, o almeno

non tale da comprendere quei precetti, cui avrebbe dovuto soddisfare una grande riforma.

Disse però bene l'onorevole Cavalletto, che se il Governo vi avesse presentato un Codice completo per la riforma penitenziaria, e avesse voluto toccare tutte le materie che gioverebbe comprendere in questa riforma, questo Codice non avrebbe potuto affatto essere discusso e votato in una Sessione, e noi avremmo dovuto rimandare a più lontano tempo quello che oggi è assolutamente necessario.

Ciò posto, abbiamo cominciato da ciò che è più urgente, cioè dal preparare gli edifizii per le carceri giudiziarie e per quelle che il nuovo Codice richiede per la espiazione delle pene. E in questo abbiamo dovuto usare tutta la prudenza, senza però mancare ai fini cui noi miriamo.

Noi non potevamo nascondere a noi stessi che nelle attuali condizioni finanziarie non sarebbe possibile chiedere alla Camera tutta in un anno la spesa di 60 o 70 milioni, senza allarmare Parlamento e paese.

Abbiamo quindi trovato una formola la quale potrà darci quello che noi desideriamo, ed al tempo stesso non gravare al di là del bisogno il bilancio dello Stato.

Quanto ci vorrà, in questo modo, per la riforma penitenziaria?

Dai calcoli fatti, lo Stato dovrebbe spendere, per lo meno, da 62 a 64 milioni, ed i Comuni non meno di 14 o 15.

Come troveremo questo danaro?

Dopo aver detto all'articolo 9 che noi vogliamo consolidare la spesa attuale iscritta nel bilancio, all'articolo 10 completiamo il nostro concetto stabilendo i criterii secondo i quali deve trovarsi la somma sufficiente per questa grande opera.

E, per esporvi le cifre, vi dirò che pel bilancio attuale, a un dipresso, per spese di materiale ogni anno si erogano da 3 a 4 milioni e mezzo di lire. Se aggiungete a ciò le economie che il Ministero intende di fare sui varii capitoli del bilancio relativamente alle carceri, questa cifra può elevarsi a 5 milioni. Se poi aggiungete il lucro sul prezzo del lavoro dei carcerati, il prezzo degli edifizii, i quali, non essendo più utili, devono alienarsi, voi vedrete che ogni anno noi potremo arrivare a un dipresso alla somma di 6 milioni, il che ci porterebbe, in dieci o dodici anni, a poter compiere la grande riforma.

Andiamo ai comuni.

Secondo la legge attuale, per le carceri mandamentali, sono obbligati tutti i comuni della circoscrizione, ed attualmente i comuni spendono

pei fabbricati, cioè per fitto, manutenzione ed altro, la somma di 1,741,388 lire, e per custodia dei detenuti 687,280 lire.

Voi vedete quindi che, anche accettando il sistema che l'onorevole Spirito ha indicato, cioè di consolidare la spesa dei comuni i quali sono obbligati a concorrere per le carceri mandamentali, essi in un breve giro di anni spenderanno meno di quello che annualmente spendono, imperocchè con la nuova legge, come vi ho detto, la spesa di mantenimento nella grandissima parte e quella di custodia, nella sua totalità, saranno a carico dello Stato.

Diceva l'onorevole Prinetti, ed in questo mi pare che a lui anche l'amico Chiaves si associasse: noi stabiliremo di fare una spesa senza consultare coloro che debbano sopportarla. Ma in un ordine di studi, qual'è questo della riforma carceraria, non si può discutere in guisa da invitare ad una specie di plebiscito i comuni per dirci se, quando e come questa riforma debba esser fatta.

Ci vuole una mente direttiva; e questa non può essere se non quella del ministro dell'interno. È lo Stato che deve fare la grande riforma; voi soltanto potreste censurarne la spesa, se ai comuni noi volessimo imporre un onere superiore a quello che sopportano attualmente. Ciò posto, non potevasi altrimenti stabilire il metodo necessario per giungere ad ottenere quello che oggi è una suprema necessità.

Col Codice nuovo (lo sapete meglio di me), le pene in genere sono di una maggiore mitezza di quelle dei Codici che siamo per abolire; ma, perchè le pene raggiungano il loro scopo, è necessario che, nella loro espiazione, abbiano quella regolarità, quella precisione che le rendono efficaci. Ora, senza nuovi stabilimenti penali i quali offrano il modo come la pena deve essere espia, si renderebbe inutile, o almeno andrebbe a vantaggio dei colpevoli, la mitigazione delle pene, secondo il Codice nuovo. E, poichè a questo ho accennato, mi permetta l'onorevole Ferri di dirgli che non combina con la nuova legislazione quel che egli ha creduto di opporre, quando, parlando del modo come le pene debbono essere espiate, ritenne che mal si potrebbe lasciarne il regolamento al potere esecutivo.

Innanzi tutto il ricordo della Toscana non è opportuno. Il Codice penale Toscano fu fatto dal potere assoluto; e quindi è impossibile di far per esso differenza fra la potestà legislativa e la potestà esecutiva, come oggi si farebbe nel nostro liberale Governo. Se il regolamento è il seguito del Codice penale Toscano, si è perchè Codice e re-

golamento furono fatti dallo stesso principe, il quale esercitava tutti i poteri.

Un'altra osservazione: nel Codice nuovo la pena non è semplicemente accennata come nei Codici che saranno abrogati; la pena è indicata, e, quasi direi, disciplinata nella sua applicazione, in guisa che nel regolamento che sarà fatto dal potere esecutivo, ministro dell'interno e ministro della giustizia concordi, non si dovrà se non spiegare quello che nel Codice penale è stabilito con regole sicure e precise.

Fu combattuto da alcuni il Consiglio delle carceri, ma fu difeso da altri.

Io dirò soltanto questo: il Consiglio delle carceri sarà un magistrato il quale, non solo sorveglierà, ma determinerà co'suoi giudizi tutto ciò che è necessario in quanto si riferisce a questa grande riforma.

Nessuno però ha detto e nessuno ha mai preteso che il Consiglio delle carceri debba spogliare il Ministero della sua responsabilità. Tutti i Consigli che esistono e che le leggi determinano, sono sempre consultivi: resta sempre il ministro che deve eseguire la loro decisione, e può quindi accettarla o non accettarla, solo responsabile della esecuzione di ciò che vien deliberato. Nullameno è sempre un grande beneficio che ci siano uomini competenti il cui parere sia richiesto in tutte le materie indicate nell'articolo 19 del progetto di legge sottoposto al vostro esame.

Ma se è un bene che ci sia, non è desso un ostacolo, nè con la istituzione di cotesto magistrato è stato liberato il Governo da quelle responsabilità che esso assumerà con la riforma e con la esecuzione ulteriore della legge.

Io, quantunque ritenga che l'attuale disegno di legge non possa concepirsi diversamente, dirò alla Camera che il Governo non rifugge dal tener presenti tutte le osservazioni che furono fatte, e dall'ascoltare a suo tempo anche i concetti della Commissione che sarà nominata affinchè in quelle parti in cui qualche miglioramento può essere apportato alla legge, questa sia modificata.

Il passaggio alla seconda lettura non è un vincolo per la Camera, in guisa che gli articoli quali vi furono presentati debbano restare intatti. Ciò sarebbe contrario ai principii costituzionali del nostro paese.

Lo Statuto vuole una Giunta, anzi direi che la istituzione della Giunta fa parte del concetto costituzionale nella confezione delle leggi. Quindi è, che, quando si passa alla seconda lettura, si lascia sempre libero il Parlamento, intesa la Commissione che sarà incaricata dello studio della

legge, di dare il suo voto coscenziosamente, e di apportare alla legge le modificazioni che potranno ritenersi necessarie.

Ciò posto, io voglio credere che ostacoli non ce ne saranno, e che la Camera vorrà associarsi al Governo, perchè sia fatta questa riforma, la quale non è se non un complemento del Codice penale che abbiamo votato. Ogni indugio sarebbe dannoso, e su questo noi insistiamo, ma noi siamo pronti, ve lo dissi un momento fa, non solo a tener presenti le osservazioni che furono fatte in questa discussione, ma ad accettare quelle modificazioni che la Giunta da voi nominata vorrà proporci.

Dopo ciò prego la Camera di passare alla seconda lettura.

**Maffi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Maffi.

**Maffi.** Io ho ascoltato attentamente il discorso dell'onorevole presidente del Consiglio sperando una parola di risposta soddisfacente in merito alla questione sollevata e dall'onorevole Fagioli e dall'amico mio Ferri circa al lavoro carcerario.

Naturalmente non è qui la sede da trattare ampiamente questo tema, ma siccome l'onorevole Fagioli molto opportunamente ha rilevato che vi è il bisogno di ordinare il lavoro carcerario per non lasciare questo importante servizio in balia dei criteri del Governo, e siccome da una frase della relazione appare che non soltanto questo servizio possa essere abbandonato alla balia dei criteri del Governo, ma altresì de'suoi funzionari, ciò che non credo sia nel concetto dell'onorevole ministro proponente, desidererei su questo argomento una risposta che mi tranquillasse.

La relazione ministeriale dice che per provvedere in parte alle spese per l'erezione dei fabbricati carcerari si impiegheranno i maggiori proventi che l'amministrazione saprà ricavare dalle sue manifatture, e dalla mano d'opera dei condannati, mettendo in giuoco, in tutti i funzionari che da essa dipendono, quella leva potentissima che è il sentimento della nobile emulazione, dal quale il Governo si ripromette ottimi risultati.

Ora, il mettere in giuoco la leva dell'emulazione fra i funzionari è certamente un buon sistema di Governo. Ma da quale criterio, da quale indirizzo la condotta dei funzionari sarà guidata?

La Camera sa che ha votato alcuni anni fa un ordine del giorno che diceva: "La Camera invita il Governo a dare maggiore sviluppo al

lavoro dei condannati senza però portare aumento di concorrenza alla produzione dell'industria libera. „ In altra circostanza in cui io interloqui sul lavoro dei carcerati, il compianto ministro Depretis rispondeva:

“ Io dichiaro che porrò tutte le mie cure perchè l'opera del bonificamento dell'Agro Romano dia occasione ad un più largo impiego dei condannati; „ perchè bisogna tener conto che dei condannati il 60 per cento è rappresentato dalle classi agricole, e quindi abbiamo una condizione favorevole per avviare l'attività dei condannati ai lavori agricoli ed a quelli di bonificamento.

Io voglio sperare che il Governo, eccitando l'emulazione nei funzionari, per conseguire maggiori proventi dal lavoro carcerario, terrà presenti i criteri adottati dalla Camera ed affermati dai precedenti ministri; ma l'affermazione nuda e cruda della relazione dà luogo al dubbio che a quei criteri possa sostituirsi l'arbitrio, dubbio che prego l'onorevole ministro di voler dissipare.

La Camera ha dinanzi la relazione del ministro che dichiara di voler conseguire maggiori proventi dalle industrie carcerarie, ed ha il diritto ed il dovere di sapere con quali mezzi questi maggiori proventi saranno raggiunti; essa, prima di votare la legge, deve assicurarsi che l'indirizzo da essa e dal Governo determinato circa il lavoro dei carcerati sia stato seguito e sia da seguirsi.

Quindi io prego fin d'ora la Commissione che sarà nominata per riferire sul presente disegno di legge perchè voglia richiamare dal Ministero, per illuminare le ulteriori discussioni nostre, un elenco del lavoro dei carcerati per vedere se esso corrisponda coi suoi voti precedenti; e prego l'onorevole Crispi di dichiararci se i suoi intendimenti si ispirino al concetto che il lavoro carcerario non sia di nocimento alla libera industria.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

**Prinetti.** Ho chiesto di parlare unicamente perchè dalla risposta che l'onorevole ministro dell'interno mi ha dato, mi è parso che egli non abbia esattamente compreso il mio pensiero.

Egli ha detto che in materia così delicata come questa, non si possono fare intervenire i comuni ed i mandamenti, perchè non è possibile fare un plebiscito.

Ora io, proprio, non ho chiesto nulla di questo genere, onorevole ministro. La mia osservazione era ben diversa.

Le carceri mandamentali sono state fatte, dove esistono, affittate dove non esistono ancora, uni-

camente a spese dei comuni, che costituiscono il mandamento. In questo argomento nulla viene innovato dalla legge che abbiamo dinanzi.

Ma la legge dice che il ministro dell'interno, con suo decreto, ordinerà la riforma, la ricostruzione, la modificazione di quelle carceri mandamentali, che non siano più rispondenti alle esigenze odierne, e dice che dalla amministrazione delle carceri saranno preparati i progetti di massima le tracce, come è detto nella relazione, che debbono servire a queste opere di ricostruzione o di modificazione.

Unico diritto, che resta ai comuni, che costituiscono il mandamento e che dovranno pagare integralmente le spese di queste modificazioni e di queste costruzioni, è quello di appellarsi ad una Commissione circondariale, mi pare, la quale è tutta composta di funzionari governativi ed alla quale unicamente potrà intervenire l'ingegnere del comune capoluogo di mandamento.

Questa Commissione non potrà nemmeno giudicare della necessità della riforma, ma sarà chiamata unicamente a giudicare sul lato tecnico del progetto, che si tratta di eseguire.

E tutto questo, signori, mentre resta fermo, integrale l'onere ai comuni di pagare la totalità delle spese. Ora io credo che, al disopra ancora di questa riforma, così delicata, v'ha pure un criterio di diritto pubblico, che bisogna rispettare, ed è questo: che chi paga deve pure aver modo di difendere i propri interessi, i propri diritti.

Io credo di più che, anche dal punto di vista della utilità amministrativa, sia opportuno che i comuni interessati possano far sentire la loro voce. Anche una persona di mediocre ingegno può apprezzare meglio di un'altra di ingegno più eletto, gli interessi del proprio paese. Sarebbe molto probabile insomma che i comuni interessati potessero in qualche caso dare opportuni chiarimenti e difendere, insieme con i loro interessi, l'interesse dell'amministrazione.

Io non insisto perchè credo sia questa una questione così elementare di equità e di diritto, che mi permetto di richiamarvi sopra l'attenzione della Commissione, che sarà nominata per esaminare nei suoi particolari questo disegno di legge e riferirne alla Camera; e da questo esame io attendo con piena fiducia delle guarentigie per gli interessi comunali, guarentigie che oggi proprio fanno difetto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Le carceri mandamentali possono essere



riformate, per ragioni d'igiene, di sicurezza o di disciplina. Bisogna vedere se quelle esistenti corrispondono a questi scopi.

È un affare direi tutto morale, più che economico. Ora chi può esserne giudice? Colui il quale ha la direzione suprema di questa grande riforma, nè più nè meno. A chi appellarsi? Bisogna costituire un corpo, un magistrato di persone le quali siano competenti a capire se mai le ragioni d'igiene e di sicurezza che si credono mancanti ad un edificio che deve rifarsi o ricostruirsi, ci siano o no. Ed a tale scopo si è proposto la Commissione composta del prefetto, del procuratore regio, dell'ingegnere civile, insieme ad uomini che nella parte morale e nella parte materiale possano dare un giudizio esatto. Non è questione di spesa.

La spesa è e resterà quella che attualmente fanno i comuni, nè si farà loro spendere di più. Al contrario, come dissi, e mi duole che l'onorevole Prinetti non mi abbia prestato attenzione, in un periodo di 10 o 12 anni, quando queste riforme saranno compiute, il comune il quale attualmente paga una somma per il fitto dei locali e la custodia dei detenuti sarà discaricato di questa somma, imperocchè sarà lieve la spesa del mantenimento dei detenuti, e della custodia, dei medesimi si occuperà lo Stato.

Di guisa che con questa riforma i municipi verranno a guadagnarci e non a perderci.

All'onorevole Maffi dirò che il problema del lavoro libero e del lavoro carcerario è complesso e di una grande importanza. Io consento in massima parte negli argomenti esposti dall'onorevole Ferri, e sono anche con lui nel concetto che chi mangia deve lavorare.

Egli non dimenticherà che nel Codice penale il lavoro è messo come base degli obblighi del condannato. Che cosa resta poi? Resta il modo come disciplinare questo lavoro. Ma su questo studieremo e vedremo quello che convenga fare, affinché, nel confronto, il lavoro delle carceri non venga a pregiudicare il lavoro libero. E stia sicuro che su questo saremo assai prudenti ed oculati.

**Presidente.** Se niun'altro chiede di parlare, interrogherò la Camera se intenda di passare alla seconda lettura del disegno di legge relativo alla riforma penitenziaria.

*(La Camera delibera il passaggio alla seconda lettura).*

Questo disegno di legge andrà agli Uffici, i quali nomineranno una Commissione per esami-

narne gli articoli e riferire. Siccome questo disegno di legge è stato dichiarato d'urgenza, la Commissione avrà obbligo di riferire entro quindici giorni, cioè entro la metà del termine ordinario.

### Comunicansi domande di interrogazione e di interpellanza.

**Presidente.** Comunico alla Camera diverse domande d'interrogazione e d'interpellanza.

Anzitutto l'onorevole Cavallini ha presentato questa domanda d'interrogazione.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, sulle manifestazioni in favore del potere temporale, espresse da alcuni Congressi all'estero. »

L'onorevole Pais ha presentato sul medesimo argomento una domanda d'interpellanza.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri, intorno alle manifestazioni recentissime fatte nei Congressi cattolici che ebbero luogo in alcuni Stati amici ed alleati dell'Italia. »

L'onorevole Ferraris Maggiorino ha presentato questa domanda d'interpellanza.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, intorno agli intendimenti e agli atti del Governo, in relazione alla prossima scadenza della legge 3 aprile 1874 sulla circolazione cartacea. »

L'onorevole Siacci ha trasmesso alla Presidenza questa domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, sui motivi che hanno indotto il Governo a non prendere finora alcun provvedimento circa la costruzione del tronco di ferrovia che deve allacciare la stazione di Trastevere a quella di Termini. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare se e quando intenda risponderè all'interpellanza Pais, e all'interrogazione Cavallini.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Se fossero interrogazioni tutte e due, risponderei subito, ma trattandosi di una interpellanza e di una interrogazione bisogna fissare un giorno; quindi, se l'interpellante e l'interrogante consentono, potremo metterle alla coda delle altre interpellanze.

**Presidente.** Onorevole Pais...

*Una voce.* Dopo l'Africa!

**Crispi, presidente del Consiglio.** Va bene. Dopo essere stati in Africa andremo nel mondo cattolico. (*Si ride*).

**Presidente.** L'onorevole Pais non è presente. S'intende che accetta. Chi tace acconsente. (*ilarità*).

L'onorevole Cavallini consente?

**Cavallini.** Consento.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Quanto alla interpellanza dell'onorevole Maggiorino Ferraris, la comunicherò al mio collega dell'agricoltura e commercio, il quale dirà, un altro giorno, quando intenda di rispondere.

**Presidente.** Onorevole Maggiorino Ferraris, ha inteso?

**Ferraris Maggiorino.** Sissignore.

**Presidente.** Onorevole ministro dei lavori pubblici, la prego di dichiarare se e quando intenda di rispondere all'interpellanza dell'onorevole Siacci.

*Una voce.* Dopo l'Africa!

**Finali, ministro dei lavori pubblici.** Risponderò all'interpellanza dell'onorevole Siacci, dopo quella dell'onorevole Del Giudice, cioè, dopo esaurite le altre.

**Presidente.** Onorevole Siacci, consente?

**Siacci.** Consento.

### Discussione sull'ordine del giorno.

**Presidente.** Propongo alla Camera che, nell'ordine del giorno di lunedì, dopo il disegno di legge: Convalidazione del regio decreto, riguardante le concessioni di ferrovie pubbliche per decreto reale, si iscriva il disegno di legge sul riordinamento dell'insegnamento secondario.

Siccome la discussione del primo disegno di legge non occuperà tutta la seduta di lunedì, mi pare che si potrebbe cominciare la discussione di quello sul riordinamento dell'insegnamento secondario.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonfadini.

**Bonfadini.** Vorrei sapere se sia nelle intenzioni del Governo e del presidente della Camera, una volta incominciata la discussione della legge sul riordinamento dell'insegnamento secondario, di proseguirla sino alla fine.

**Presidente.** Io ho già risposto l'altro giorno, che per tradizione costante della Camera, e per necessità ineluttabile, quando vi sono relazioni di bilanci pronte, si sospende la discussione di qualunque disegno di legge.

**Bonfadini.** Allora mi permetta l'onorevole presidente di domandargli di consultare la Camera su questa questione. Io osservo che in un argomento così grave per le condizioni intellettuali del paese, come è quello del riordinamento dell'insegnamento secondario, argomento che da tanti anni si predica e si dichiara urgente, e che ad ogni modo rappresenta uno dei più delicati interessi di una nazione giovane, bisogna procedere con molta serietà, e credo che farebbe pessima impressione nel paese, se noi dovessimo sospendere la discussione per discutere i bilanci od altro.

Io quindi credo che sarebbe molto più conveniente rimandare magari ad epoca più lontana la discussione di questo disegno di legge. Prego l'onorevole presidente di considerare che noi daremmo un pessimo esempio al paese imprendendo e poi sospendendo la discussione di questo riordinamento, che il paese aspetta da tanto tempo.

**Presidente.** Onorevole Bonfadini, le faccio osservare che è avvenuto, molte volte e per molti disegni di legge, di sospendere la discussione quando è stato necessario discuterne altri più urgenti. Del resto questo si fa non solo in Italia, ma in tutti i Parlamenti.

Ora poi è bene che la Camera conosca la condizione delle cose. Noi abbiamo dinanzi il disegno di legge relativo alla convalidazione del regio decreto 25 dicembre 1887, che non occuperà che poche ore; poi vi saranno le interpellanze che non credo possano occupare più d'un giorno; e poi bisognerebbe aspettare otto o dieci giorni per discutere i bilanci, poichè le note di variazione son venute da pochi giorni.

Ora, se la Camera intende di prendere di nuovo delle vacanze... (*No! no!*)

**Bonfadini.** È meglio, piuttosto che sospendere una discussione si importante.

**Presidente.** Permetta, onorevole Bonfadini, io rispetto la sua opinione; per lei sarà meglio, ma mi pare che la maggioranza della Camera intenda che sia meglio non prendere altre vacanze.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Il Governo accetta il metodo indicato dall'onorevole presidente della Camera; nè si può fare altrimenti.

I bilanci hanno per sè stessi l'urgenza, e quindi il non discuterli quando essi sono in pronto, mi parrebbe il pessimo dei sistemi.

Del resto la legge sull'insegnamento secondario, che tanto interessa, non solo l'onorevole Bonfadini, ma tutti noi, è una di quelle leggi

che han bisogno di una discussione ampia, e non breve; quindi sarebbe disastroso il volerne rimandare a tempo lontano la discussione.

Col metodo indicato dal nostro presidente si fa in modo che questo disegno di legge possa anche arrivare a tempo davanti al Senato, ed avere quindi anche da quell'altro ramo del Parlamento il suo voto.

Sia quindi l'onorevole Bonfadini tanto cortese da accettare la proposta fatta dall'onorevole presidente, di mettere tosto all'ordine del giorno questo disegno di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Ferdinando.

**Martini Ferdinando.** Io non entro a discutere la questione che è stata ora sollevata dall'onorevole Bonfadini, sebbene partecipi interamente alle sue idee.

Qui è indifferente la questione di sapere se si debba accettare il disegno del Governo o quello della Commissione; quello che importa è che il Parlamento italiano, mentre gli altri Stati d'Europa hanno già ordinato il loro insegnamento secondario, dopo trent'anni di vita costituzionale, voglia almeno indicare i principî direttivi di questa riforma.

Ma vi è una questione di fatto che impedisce di mettere nell'ordine del giorno di lunedì il disegno di legge sull'istruzione secondaria. Noi abbiamo il progetto del Governo interamente riformato, anzi un controprogetto della Commissione. Ora io relatore non so ancora se il ministro accetti o no il progetto della Commissione; ho udito, ho letto nei giornali che ne accetta alcune proposizioni ed altre no; sicchè il metterlo nell'ordine del giorno di lunedì porterebbe una confusione grandissima. Tanto più che la Commissione non è neanche in grado di mettersi di accordo col ministro, che è malato.

**Presidente.** Lunedì abbiamo nell'ordine del giorno: Convalidazione del regio decreto per le concessioni di ferrovie pubbliche. Si potrebbe iscrivere anche il progetto sull'istruzione secondaria, e se il ministro sarà in grado di esporre il suo avviso cominciare la discussione; altrimenti, differirla dopo lo svolgimento delle interpellanze.

**Bonfadini.** Sin da ora si potrebbe stabilire così.

**Presidente.** L'onorevole Bonfadini propone che sin da ora per lunedì si iscriva solo il progetto di legge: Convalidazione ecc. martedì poi, come la Camera ha deliberato, svolgimento delle diverse interpellanze e quindi la legge sull'istruzione secondaria.

Dopo verranno i bilanci; ma io ritengo che condurremo a termine la discussione di questo disegno di legge, perchè, se si perderà un pò di tempo per i bilanci, si guadagnerà dopo potendosi andare senza interruzione fino alla fine della discussione.

*(Così rimane inteso).*

La seduta termina alle 5,50.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì.*

1. Discussione del disegno di legge: Convalidazione del regio decreto 25 dicembre 1887, n. 5164bis, riguardante le concessioni di ferrovie pubbliche per decreto reale. (11)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Capo dell'ufficio di revisione.*

Roma, 1889. — Tip. della Camera dei Deputati.  
(Stabilimenti del Fibreno).

